



COMUNE di CANICATTI'
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

N. 41

Seduta del 27/06/2022

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	PRESA ATTO E VALUTAZIONI MEMORIE DIFENSIVE-PRESUNTA SITUAZIONE INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 10 E 14, L.R. N. 31/1986 E SS.MM.II.
-----------------	---

L'anno **duemila**VENTIDUE addi **VENTISETTE** del mese di **GIUGNO**, alle ore **17.20 e ss.**, nel Comune di Canicatti e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica – in sessione ordinaria – per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio Prof. Licata Domenico assume la presidenza della seduta.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale D.ssa **CHIRIELEISON CINZIA**

All'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS
Sciabarrà Cesare	X		Lalicata Giuseppe	X	
Licata Domenico	X		Muratore Calogero		X
Salvaggio Luigi	X		Muratore Anna	X	
Alaimo Giuseppe	X		Onolfo Carmelo	X	
Marchese Ragona Liliana	X		Falcone Fabio		X
Restivo Calogero		X	Lo Giudice Giuseppe	X	
Di Fazio Giangaspare	X		Ficarra Diego	X	
Cuva Angelo	X		Turco Alida		X
Cilia Gianluca	X		Ferraro Rossella		X
Manna Federica		X	Cipollina Marcello	X	
Ferraro Carmelo	X		Alessi Anita	X	
Muratore Massimo	X		Curto Dario	X	

PRESENTI N.ro

18

ASSENTI N.ro

6

Sono presenti gli Assessori Tedesco, Corsello, Giordano, Ferrante Bannera e Muratore M.

Il Presidente del Consiglio, Prof. Licata, passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto "Presenza d'atto e valutazione delle memorie difensive, presunta situazione di incompatibilità ai sensi degli articoli 10 e 14 Legge Regionale numero 31 1966 e successive modifiche e integrazioni" pervenuta giusta nota prot. n. 25156 del 22 giugno 2022, presentata dal Responsabile *ad interim* della PO n. 1 Affari Generali Dott.ssa Angela Carrubba. Comunica che la Dott.ssa Carrubba è assente per malattia per cui chiede al Segretario Generale di presentare la proposta di atto deliberativo in argomento.

Interviene il Segretario Generale:

«È una proposta di atto deliberativo che prende le mosse dalla precedente Delibera di Consiglio comunale n. 30 del 6 giugno scorso con cui il Consiglio Comunale ha approvato la contestazione su una presunta situazione di incompatibilità al Consigliere Manna Federica, consistente nell'ipotesi di lite pendente a seguito del ricorso presentato dalla stessa al Tribunale di Agrigento, ex articolo 702 bis del codice di procedura civile, in qualità di legale rappresentante di una cooperativa sociale. La Consigliera Manna il 16 giugno ha trasmesso per il tramite del proprio legale una memoria e delle osservazioni in merito alla questione contestata. Con questa proposta di Delibera istruita dal responsabile della PO n. 1 Affari Generali viene proposto al Consiglio Comunale di valutare le memorie difensive presentate dal Consigliere Comunale Manna e acquisite in data 16 giugno scorso proprio in riscontro alla contestazione mossa con la Deliberazione del 6 giugno e propone al Consiglio di assumere le conseguenti determinazioni nel merito della questione contestata. Come era stato ampiamente richiesto sia in sede di Commissione Consiliare che in sede della precedente seduta, è anche presente l'Avvocato Vaccaro in qualità di rappresentante dell'Ufficio Avvocatura».

Interviene il Presidente:

«Ritengo che il Consiglio Comunale fosse edotto rispetto alla trasmissione delle controdeduzioni, della memoria presentata dal legale della Consigliera Manna e chiedo all'Ufficio Avvocatura di poterci dare comunicazioni in tal senso».

Interviene l'Avvocato Vaccaro dell'Ufficio Avvocatura:

«Come ufficio si sono a conoscenza delle controdeduzioni presentate dal legale della Consigliera Federica Manna però nel merito non sono stata comunque investita di redigere un parere sulla sussistenza o meno della causa di incompatibilità. Quindi, non so, se avete delle domande da pormi».

Esce il Consigliere Cuva (Presenti n. 17)

Il Presidente:

«Certamente ritengo che il Consiglio Comunale una volta che la questione è stata sollevata dall'Ufficio Avvocatura ritengo che al di là del parere il Consiglio Comunale deve essere reso edotto del fatto di capire, siccome noi non siamo dei tecnici, vorremmo capire se le controdeduzioni fatte dalla Consigliera Manna, quindi dal legale della Consigliera Manna sono consone o no e soprattutto è il Consiglio Comunale che deve esprimersi su un argomento che diventa argomento ovviamente importante... il Consiglio Comunale non deve essere messo sicuramente in difficoltà e quindi dovremmo capire tecnicamente e giuridicamente se le contestazioni sono corrette o non sono corrette. In sintesi se il Consiglio Comunale deve votare per la decadenza o non deve votare per la decadenza del collega Consigliere».

Esce il Consigliere Di Fazio (Presenti n. 16)

L'Avvocato Vaccaro:

«Io volevo semplicemente fare presente come si sono svolti i fatti. E' stato notificato un ricorso nel febbraio del 2022 dalla cooperativa sociale "Sorriso" in persona del legale rappresentante senza specificazione di chi fosse il legale rappresentante; all'atto era allegata una procura, tra l'altro, firmata da certa Francesca Manna. Quando poi l'Ufficio Avvocatura, e non specifico la sottoscritta, ha chiesto relazione per potermi difendere chiaramente acquisisco sempre la relazione dalla Direzione competente, nello specifico dalla PO n. 6, quindi quando ho fatto la richiesta di relazione riscontrata dall'Ufficio al momento di costituirsi in giudizio per resistere... al momento di

costituirmi in giudizio ho fatto una visura della cooperativa tramite il SIATEL e nella visura mi sono accorta di chi fosse, appunto, il legale rappresentante cioè risultava essere una certa Federica Manna. Mi sono ricordata che tra i Consiglieri vi è una Federica Manna e ho... come? Da che anno questo glielo posso dire subito che sto qui la visura che tra l'altro è stata anche acquisita dalla commissione insieme al ricorso. Allora, dal 24 febbraio 2015. Quindi, stavo dicendo, quando mi sono resa conto che il legale rappresentante della società era il Consigliere Comunale Federica Manna ho semplicemente fatto presente della questione il Segretario Generale che mi ha detto di informarlo per iscritto e poi a seguito di questa mia comunicazione il Segretario Generale ha trasmesso gli atti alla Presidenza del Consiglio. Se volete notizie in merito al ricorso, non so, se lo ritenete utili ve le posso anche fornire. Praticamente la cooperativa sostanzialmente ha fatto ricorso per ottenere la condanna dell'Ente al pagamento di circa 650 mila euro che si riferiscono praticamente a una differenza nella retta di ricovero di alcuni minori stranieri non accompagnati che sono stati collocati presso la comunità cooperativa sociale "Sorriso" nell'arco temporale che va dal 2015 al 2019. Sostanzialmente il Comune di Canicattì ha già provveduto a pagare una parte della retta che sarebbe la retta riconosciuta nell'importo di 45 euro giornaliero dal Ministero dell'Interno, solo che la cooperativa sostiene in giudizio che avrebbe diritto a una differenza cioè tra l'importo di 45 euro per minore all'importo di 75 euro che è la retta stabilita a livello regionale per i minori nativi. Noi comunque, io come Ufficio Avvocatura ho contestato questa richiesta infatti mi sono costituita in giudizio... (...) Abbiamo contestato questa... riteniamo che si applichi sostanzialmente la retta quella stabilita a livello nazionale per i minori stranieri non accompagnati di 45 euro al giorno per minore. Ci sono anche dei precedenti a riguardo, poi chiaramente l'esito del giudizio non lo possiamo dare per certo né in senso favorevole né in senso sfavorevole. Chiaramente poi vedremo nel corso del giudizio. Posso dire comunque che per quanto riguarda il tipo di procedimento loro hanno fatto un ricorso ex articolo 702 bis del codice di procedura civile che sarebbe un ricorso diciamo sommario, speciale sommario, però alla luce delle contestazioni che sono state fatte dalla difesa dell'Ente comunale e su richiesta della difesa dell'Ente comunale, il giudice ha già disposto il mutamento del rito da sommario speciale ad ordinario proprio perché si è reso conto che, alla luce delle difese, che bisogna quindi acquisire tutta una serie di documenti e quindi compiere un'attività istruttoria».

Rientra il Consigliere Di Fazio (Presenti n. 17)

Il Presidente:

«Ha completato?»

Avvocato Vaccaro:

«Allora, sì. Poi ritornando al discorso delle deduzioni io so, diciamo, ho visionato le deduzioni anche se, come ho detto poc'anzi, non sono stata formalmente investita dalla Direzione competente o dal Segretario Generale di fare un parere in merito a queste deduzioni, posso però comunque dire per quello che ho potuto leggere che sostanzialmente la difesa della Consigliera fa riferimento ad un'interpretazione che viene data dal Ministero dell'Interno in un parere che è stato reso in un caso analogo. Sostanzialmente questo parere del Ministero, richiamando una sentenza della Corte Costituzionale, ha sostanzialmente ritenuto che di questa norma di cui noi stiamo parlando, quindi il comma 4 dell'articolo 10 della Legge... in realtà il parere del Ministero si riferisce all'analoga normativa del Testo Unico perché in realtà in Sicilia poi si applica la normativa regionale però diciamo che la normativa è analoga però il Ministero si pronuncia sulla normativa nazionale e sostanzialmente opta per una interpretazione restrittiva del concetto di parte a cui fa riferimento il comma 4, perché il comma 4 dice sostanzialmente "Colui che ha lite pendente in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo." Quindi quando si parla di parte, dice il Ministero, trattandosi di normativa che va a incidere su quello è il diritto di elettorato passivo del cittadino, bisogna fare un'interpretazione restrittiva e quindi per parte si intende il soggetto che personalmente ha una lite contro il Comune. Quindi questo tipo di normativa sull'incompatibilità non si dovrebbe poter estendere a chi invece è parte quale rappresentante legale di una cooperativa, di una società in generale».

Il Presidente:

«Qua si fa riferimento ad una società».

L'Avvocato Vaccaro:

«Sì, fa riferimento ad una società. Io sto riportando quello che dice. Poi per quanto riguarda... quindi questo è un parere che è stato reso dal Ministero dell'Interno. Per quanto riguarda la normativa questa regionale non vi sono da parte... perché l'organo, diciamo, competente nella Regione Sicilia a dare pareri non è il Ministero chiaramente ma è l'Assessorato delle autonomie regionali e non ci sono pareri nello specifico per casi analoghi a quello oggetto di esame da parte del Consiglio Comunale. Chiaramente si potrebbe anche chiedere anche un parere all'Assessorato anche perché presumo che l'Assessorato, a differenza dell'Avvocatura interna, l'Assessorato chiaramente, tenuto conto anche della delicatezza della questione e secondo me anche al fine di garantire un'applicazione uniforme, un'interpretazione uniforme di questa normativa... perché se viene chiesto un parere all'Assessorato e l'Assessorato chiaramente ha l'obbligo di pronunciarsi in materia, se l'Assessorato dovesse ritenere di condividere la stessa interpretazione restrittiva che è stata data dal Ministero dell'Interno chiaramente questo tipo di parere avrebbe un'efficacia non solo nel Comune di Canicatti, ma in tutti i Comuni diciamo della Regione Sicilia. Per il momento ho finito».

Il Presidente:

«Volevo soltanto chiedere, prima di... perché aveva chiesto di intervenire il Consigliere Ragona, il Consigliere Sciabarrà e il Consigliere Cipollina, il parere riguarda una società di capitali o una società cooperativa? Il parere del Ministero. Si tratta di una S.r.l. quindi non è una società cooperativa, una società cooperativa di persone, con un S.r.l. è una società di capitali quindi sono due cose differenti. Però al di là di tutto va evidenziato, a mio avviso, che si tratta di due soggetti diversi, la S.r.l. è una società di capitali, la società cooperativa sociale è una società di persone e quindi cambia tanto. Quindi la rappresentanza legale di una società di capitali è una cosa, la rappresentanza legale di una società cooperativa è tutt'altra cosa quindi ritengo che il Consiglio Comunale debba essere... ma al di là di tutto parliamo di società... dobbiamo capire se si tratta di società di capitali... nel caso specifico io ho chiesto se il parere del Ministero riguardasse una società di capitali o una società di persone e poi ho aggiunto: ritengo che il Consiglio Comunale debba essere edotto del fatto che, perché non tutti siamo tecnici e non tutti siamo all'altezza di capire determinati passaggi, è giusto che il Consiglio Comunale sappia che una cosa è la società di capitali, altra cosa è una società cooperativa di persone dove la rappresentanza legale varia, se è in rappresentanza di capitali o in rappresentanza di persone. Detto questo ha chiesto la parola la Consigliera Ragona, prego».

Interviene il Consigliere Marchese Ragona:

«Io intanto volevo capire se è l'unica cooperativa che gestisce, comunque intrattiene con l'Ente di Canicatti, i minori non accompagnati cioè se abbiamo altre pendenze simili in questo momento, se altre cooperative che accolgono minori non accompagnati sono presenti sul territorio comunale o hanno agito già legalmente per aver riconosciuto questa differenza di retta, diciamo, giornaliera, mi pare di aver capito tra la tabella nazionale e la tabella regionale. Lo so che non c'entra niente però vorrei un attimino comprendere».

Il Presidente:

«Allora, la richiesta del Consigliere Ragona apparentemente è fuori luogo però, mi pare di comprendere, che la Consigliera ha chiesto pure se ci sono altre cooperative che hanno svolto questo tipo di servizio e che hanno chiesto la stessa integrazione mi pare di capire. Però non c'entra nulla ovviamente con l'incompatibilità. Vabbè, dico, sì, però non è... nell'economia dei lavori diciamo che non rientra nella... ha chiesto di intervenire il Consigliere Sciabarrà».

Il Consigliere Sciabarrà:

«No, il mio più che un intervento è una domanda, credo che l'Avvocata che gentilmente è a nostra disposizione essendo la nostra protesi giuridica di noi incompetenti in materia per cui ci capiterà anche di fare delle domande stupide volendo, per cui chiedo venia a priori. Io le voglio

chiedere questo: se è il contenzioso che è nato che crea il problema della eleggibilità o incandidabilità della nostra collega o a prescindere si fa riferimento all'articolo 63 del TUEL cioè del fatto che si abbiano rapporti economici commerciali, virgolettato, e non consente di poter ricoprire cariche come recita l'articolo 63 del TUEL. E' una domanda credo che in sé contiene anche una...».

Il Segretario Generale:

«A questo posso risponderle io magari in maniera più tecnica perché era un passaggio che avevamo in parte affrontato nello scorso Consiglio e quindi magari posso essere in continuità rispetto a quello che era stato affrontato. È vero quello che lei afferma che c'è proprio l'ipotesi della impossibilità per il Consigliere comunale di avere appalti però nel comma successivo avevo specificato che questa fattispecie non è applicabile proprio nel caso delle cooperative sociali. Quindi questa specifica della fattispecie che sussiste, quindi il divieto di intrattenere rapporti di natura economica in termini anche di affidamento di appalti, è esclusa nel caso invece di cooperative sociali per cui è ammessa».

Il Consigliere Sciabarrà:

«Mi perdoni Segretario, io ci vado per logica non per dottrina, se, come dice lei e non ho motivo di dubitare, escluso questo profilo societario, chiamiamolo profilo societario impropriamente, non è consequenziale anche il fatto che venga escluso un eventuale contenzioso che diventi motivo di ineleggibilità o di occupazione del ruolo di Consigliere Comunale? Cioè mi spiego meglio. Se l'articolo 63 non inquadra quello che è, diciamo, il profilo societario in oggetto, non è consequenziale il fatto che anche in sede di contenzioso si segue una linea diversa da quella dettata dall'articolo 63?»

Il Segretario Generale:

«No, perché l'Avvocato ha specificato che, appunto, il Ministero ha ampliato a tutte le... quelle che sono le persone giuridiche, la non annoverabilità come parte in un procedimento civile o amministrativo; cioè il Ministero dice che il Consigliere che agisce in nome e per conto di una persona giuridica e non agisce in nome e per conto di sé stesso come persona fisica, non può essere considerata come parte di un procedimento civile o amministrativo».

Rientra il Consigliere Cuva (Presenti n. 18)

Il Consigliere Sciabarrà:

«E qua in quale caso siamo?»

Il Segretario Generale:

«Allora, qua siamo nel caso di lite pendente, che è un caso diverso da quello parallelo che lei ha citato sulla destinazione di appalti o di rapporti economici dell'Ente, è una norma diversa».

Il Consigliere Sciabarrà:

«Ma che ci sono comunque».

Il Segretario Generale:

Ci sono ma l'incompatibilità nel caso di rapporti economici non scatta nella misura in cui si tratta di una cooperativa sociale, proprio questo è normato. Noi siamo in un'altra lettera della stessa elencazione della norma che invece è specifica sulla lite pendente. Nel caso di lite pendente, come ha rappresentato l'Avvocato, colui che ha lite pendente viene interpretato dal Ministero in via restrittiva escludendo le liti che vengono portate avanti dai Consiglieri Comunali non in qualità di persone fisiche ma in qualità di legali rappresentanti di persone giuridiche».

Il Consigliere Sciabarrà:

«A detta di questo non ci dovremmo neanche porre il problema, mi pare che è così chiara la situazione, no?»

Il Segretario Generale:

«Il problema si pone dal punto di vista della conoscibilità e della decisione da parte del Consiglio Comunale in merito a questa fattispecie, che comunque è stata affrontata in via interpretativa dal Ministero, come ha ricordato l'Avvocato. Quindi le memorie, rispetto alla contestazione, hanno questo fondamento essenziale cioè la ricostruzione di una pareristica portata avanti dal Ministero in merito all'articolo 63, ricordiamocelo, perché appunto la normativa regionale pur essendo

pedissequamente ripetitiva della normativa nazionale però ha una trasposizione regionale che fa capo ad un organo diverso che non è il Ministero ma è l'Assessorato regionale perché l'unico organo in Sicilia competente in materia elettorale è la Regione. Quindi il percorso deve essere affrontato dal Consiglio Comunale nella misura in cui è l'organo che deve esprimersi in merito alla valutazione dei titoli di appartenenza dei componenti l'organo stesso. Quindi in maniera molto lineare, diciamo il succo, la parte fondante delle memorie difensive delle osservazioni portate avanti dalla Consigliera Manna riguardano questo profilo cioè della sussistenza, è vero, di una lite che però è una lite che fa capo ad una cooperativa sociale che ha una personalità giuridica distinta dalla persona fisica. Queste sono le valutazioni essenziali».

Il Presidente:

«Io però voglio evidenziare ancora un'altra cosa rispetto a quello che ho detto poco fa. Deve ovviamente essere parte integrante, quello che ho detto poco fa e quello che dico adesso deve essere parte integrante del verbale di questo punto all'ordine del giorno perché il Consiglio Comunale deve essere messo nella possibilità di potersi esprimere ma certamente non si può esprimere con una proposta di atto deliberativo, con la trasmissione di una nota dell'Avvocato della Consigliera Manna e di un verbale della I Commissione Consiliare che ovviamente si estende per chi non conosce le dinamiche e non conosce le carte. Io ritengo che sia indispensabile il parere degli uffici comunali in assenza dei quali ritengo sia molto difficile, molto difficile arrivare ad una decisione, soprattutto espone il Consiglio Comunale a delle criticità, espone il Consiglio Comunale a delle difficoltà e ritengo anche a delle illegittimità rispetto alle proprie deliberazioni. Ritengo che corredato a queste carte ci sarebbe dovuta essere anche una controdeduzione da parte degli uffici, Avvocatura, Segretario Generale, rispetto a quanto prodotto dai legali della Consigliera Manna. Oggi si chiede al Consiglio Comunale di disquisire e di votare sulla decadenza o meno senza essere a conoscenza materialmente dal punto di vista giuridico di quelle che sono le problematiche. Il Consiglio Comunale poi viene veramente messo in difficoltà. Io su questa cosa voglio essere assolutamente chiaro perché comunque l'assistente giuridico-amministrativo... un attimo Consigliere, sto intervenendo. L'assistenza giuridico-amministrativa dell'organo Consiglio Comunale ovviamente spetta al Segretario Generale e agli uffici che collaborano con il Segretario Generale, se già si parte con una proposta che proviene anche all'Ufficio Avvocatura, per carità, nella quale si dice "Possiamo chiedere un parere all'Assessorato alle Autonomie locali" con tutto il rispetto noi conosciamo la circolare, la circolare dice nei casi specifici che può essere richiesto il parere anche se nella circolare 7 del 2008 specificatamente dice "Il Dipartimento regionale per l'economia locale e (inc.) il servizio 1, non fornisce pareri su casi specifici ma svolge attività di orientamento e di indirizzo generale sull'assetto e sul funzionamento degli Enti locali attraverso una consulenza giuridico-amministrativa in favore degli organi istituzionali degli Enti locali siciliani." Comunque poi aggiunge "Se dovete mandare..." perché c'è stato un quesito chiesto direttamente all'Assessorato e non è stato dato perché mancava comunque il parere dell'orientamento da parte del Consiglio Comunale, da parte del Segretario Generale. Quindi a tutela del Consiglio Comunale perché noi siamo anche soggetti... il Consiglio Comunale è soggetto, diciamo chiaro, a qualche esposto anche da parte di qualcuno che possa andare in Prefettura a fare qualche esposto o comunque ci possono essere dei terzi interessati o un cittadino qualunque che può fare qualsiasi esposto, ci può essere un terzo interessato e un cittadino qualunque. Per cui, dico, il Consiglio Comunale consentitemi non può essere assolutamente mandato allo sbaraglio, non me ne voglia nessuno però io devo discutere un ordine del giorno in questi termini senza il parere degli uffici comunali io non mi sento di essere all'altezza di poter votare un atto in questi termini».

Interviene il Consigliere Sciabarrà:

«Sì, a tutela del Consiglio Comunale approfitto della presenza dell'Avvocatura per chiedere se dovremmo rispettare il discorso della privacy quando si parla di un Consigliere Comunale e quindi trattare l'argomento con le telecamere spente e credo anche a porte chiuse».

Il Presidente:

«No, no, no, sono atti pubblici quindi...»

Il Consigliere Sciabarrà:

«Io credo che il regolamento...»

Il Presidente:

«No, Consigliere, non ci sono né telecamere spente e né... sono atti pubblici, in questo caso è sulla moralità di un Consigliere comunale, questi sono atti pubblici quindi non ci sono telecamere spente».

Il Consigliere Sciabarrà:

«Ho qualche perplessità sinceramente, voglio che venga messo agli atti che io ho qualche perplessità sulla cosa».

Esce il Consigliere Muratore M. (Presenti n. 17)

Esce l'Assessore Giordano

Interviene il Presidente della I Commissione Consiliare, Consigliere Cipollina:

«Grazie Presidente. Vorrei cominciare innanzitutto con una precisazione, noi non abbiamo nessuna visura, non abbiamo ricevuto nessuna visura».

Il Presidente:

«Devo dire che tutta la documentazione non è mai pervenuta alla Presidenza del Consiglio Comunale e questo lo voglio anche evidenziare. La documentazione di cui lei è in possesso, di cui l'Ufficio Avvocatura è in possesso non è mai pervenuta alla Presidenza del Consiglio Comunale. Indubbiamente non è colpa dell'Ufficio Avvocatura, assolutamente. Certamente l'acquistiamo oggi».

Il Consigliere Cipollina:

«L'argomento è arrivato in Commissione, Presidente, e come ha già detto giustamente l'Avvocato al momento della richiesta della Commissione di un parere da parte dell'Avvocatura giustamente l'Avvocato Vaccaro ci dice "Io non ho nessun parere perché nessuno me l'ha chiesto sostanzialmente" cosa che obiettivamente c'ha lasciato sgomenti, abbiamo guardato tutti a bocca aperta. Sì, stiamo parlando della Commissione. E' chiaro che il fatto di portare in Consiglio Comunale un atto così importante senza una guida giuridico-legale ci espone, come ha ben detto lei poco fa, a rischi enormi sia nell'uno che nell'altro caso, sia qualora votassimo positivamente o negativamente perché è chiaro che in questo momento, qualora votassimo positivamente e la Consiglieria Manna dovesse reclamare giustamente i suoi diritti andrebbe in ricorso contro il Consiglio che è l'unico organo deputato a espellere un Consigliere. E' chiaro che noi non avendo la possibilità di commentare la lunga memoria dell'Avvocato ci attendevamo anche oggi che l'avvocatura, in qualche modo, punto per punto ribattesse quella che era la lunga memoria dell'Avvocato. Anche in quell'occasione, quindi nell'occasione della discussione in Commissione, noi non ci siamo sentiti tutelati in nessun modo e per questo abbiamo scelto di astenerci dal voto. A margine della riunione abbiamo fatto due righe che sostanzialmente sintetizzava un po' tutto quello che era il nostro lavoro e i componenti decidevano di proporre al Consiglio Comunale la richiesta eventualmente di un parere legale da presentare al competente Assessorato».

Interviene il Consigliere Di Fazio:

«Intanto io volevo chiedere all'Avvocatura e al Segretario, a chi può darmi lumi, se questa società cooperativa onlus è a responsabilità limitata o meno perché se è una società arl è equiparata al srl una società di capitali, è cooperativa, è onlus ma è una società di capitali e quindi quel parere famoso di cui parlava l'Avvocato potrebbe essere un appiglio quindi potrebbe avere ragione la collega Manna. In audizione in Commissione avevamo chiesto un parere dell'Avvocatura e lì mi rifaccio a tutto quello che è stato detto oggi da tutti a iniziare dal Presidente, l'Avvocato giustamente risponde che il parere all'Avvocatura per regolamento dell'Avvocatura può essere chiesto soltanto dal Segretario Generale o dall'Amministrazione quindi Assessori, Sindaco e Segretario Comunale. Io pensavo, se non ricordo male, il Presidente del Consiglio dovrebbe averne pure facoltà quindi io chiedo: se non ne ha facoltà il Presidente del Consiglio chiedo all'Amministrazione di far redigere un parere che ci possa indicare la strada perché noi qua siamo... Presidente nella mia dichiarazione di voto della seduta precedente ho chiesto che venisse fatta una richiesta all'Assessorato, un parere all'Assessorato, ed è lettera morta. In Commissione abbiamo chiesto all'Avvocato, giustamente per

carità, osservando lo statuto dell'Avvocatura e mi dice che non lo può dare, noi abbiamo bisogno di supporto. Quindi il parere dell'Avvocatura e il parere dell'Assessorato che magari non dà pareri ma può dare delle indicazioni e poi, secondo me, capire bene il discorso del tipo di società perché se è una società arl questo succede... io non lo so se per le onlus è possibile ma per le imprese edili per esempio funziona, equivale ad una srl, se lei prende una srl normale, "costruzione srl" e "società cooperativa costruzione srl" hanno più o meno la stessa cosa, l'unico problema è che l'utile deve andare in beneficenza, per essere chiari, e non fa utile d'impresa. Quindi, dico, stiamo attenti intanto alla forma societaria. Allora, io richiedo, lo richiedo per me e per il mio gruppo, penso facendomi portatore di tutta la Commissione perché ne abbiamo discusso ampiamente, secondo noi abbiamo bisogno un parere dell'Avvocatura e dell'Assessorato».

Rientra il Consigliere Muratore M. (Presenti n. 18)

Il Presidente:

«Consigliere Di Fazio io sono convinto che i pareri prima di tutto vanno ricercati all'interno del nostro Ente dopodiché ci possiamo rivolgere anche all'esterno ma prima abbiamo le competenze e abbiamo il Segretario Generale, abbiamo l'Ufficio Avvocatura, io ritengo che i pareri possono essere espressi già all'interno. Dopodiché possiamo anche rivolgerci all'esterno però, dico, io mi sarei aspettato un parere o comunque un qualcosa che accompagnasse le controdeduzioni dell'Avvocato della Consigliera Manna».

Rientra l'Assessore Giordano

Interviene il Consigliere Cilia:

«Io esprimo tutte le mie perplessità in merito a questo punto all'ordine del giorno. Per certi versi il mio discorso si riallaccia a quanto detto nel Consiglio precedente perché ritengo che questa proposta di atto deliberativo così come è stata concepita per certi versi è fortemente lacunosa perché ricordo a me stesso e qui a tutti ai nostri colleghi che qui ci troviamo dinanzi a votare su una presunta. Io sinceramente non ho mai sentito dire un qualcosa... se uno nelle aule dei tribunali assiste a un processo non si parla di presunta colpevolezza ma si parla di colpevolezza o innocenza. Aggiungo ancor di più, mi fa specie come l'Avvocato difensore della collega riprende un discorso, diciamo, catturato dall'amico e collega Lo Giudice in cui a tutta risposta il nostro Segretario Comunale dice che non sussistono pareri dell'ufficio dell'avvocatura su proposta istruttoria dell'area competente. Bene, in Commissione noi abbiamo approfondito la vicenda, visto che abbiamo convocato... abbiamo chiesto la presenza dell'Ufficio legale, e giustamente, come dice il Presidente Cipollina le spallucce non si possono magari riportare nei verbali ma l'Avvocatura giustamente ci ha fatto intendere che era un sacrosanto diritto nostro per la nostra tutela che quando si amministra una proposta deve essere redatta da un parere; altro che parere contabile, perché qua non parliamo di cose contabili, qua parliamo di parere tecnico riferito a un discorso prettamente giuridico di cui noi, ribadisco caro Presidente e la ringrazio per il suo intervento a nostra difesa, non abbiamo le competenze. Poi se dobbiamo entrare in merito alla richiesta del parere io sottoscrivo quanto detto dal Presidente perché la richiesta all'Assessorato di competenza va fatta con un parere, un atto di indirizzo da parte del nostro Segretario o della nostra Avvocatura. Quindi lo ripeto a me stesso e lo ripeto a tutti i miei colleghi, bisogna fare luce su questa questione perché la ritengo che sia una questione assai delicata. Questo è la parte del mio intervento da un punto di vista leggendo le carte. Poi caro Presidente da un punto di vista squisitamente politico io la mia idea me la sono fatta e credo che anche un po' di colleghi, opposizione, maggioranza ce la siamo fatta. Io voglio denunciare per l'ennesima volta come l'Amministrazione è assente perché è un atto di indirizzo che anche l'Amministrazione ci deve mettere la faccia perché è impossibile che qua ci vengono propinati ogni atto, qualsiasi atto senza che venga sottoscritto dall'Amministrazione. Cosa voglio dire? Io ho fatto una richiesta insieme al collega, alcune richieste agli atti, di cui alcune cose oggi ci sono arrivate poche ore fa, alcune cose forse sono incomplete però io apprezzo la celerità dell'Ufficio. Cosa apprendo caro Presidente? Cosa apprendiamo? È giusto che anche i colleghi devono essere a conoscenza, che i rapporti lavorativi di questa cooperativa iniziano nel lontano 2015 quindi bisogna essere onesti con noi stessi Consiglieri e con la città. Quindi il Sindaco in

carica non ci può venire a dire che non conosceva questo contenzioso di questa cooperativa perché a quel tempo, vado a memoria, nel 2015 c'era sia la collega sempre come Presidente della cooperativa, ci è stato riferito qua dall'avvocatura con la data del 24 febbraio 2015, e allo stesso tempo ricordo a me stesso il Sindaco in carica era l'Amministrazione Corbo. Quindi, dico, io non voglio peccare di malizia o di altro però non ci si può venire a nascondere dietro a un dito o a raccontare la favola che qua nessuno sapeva niente caro Presidente. Quindi io voglio che l'Amministrazione ci metta la faccia come ce la mettiamo giustamente noi perché abbiamo un ruolo pubblico, ricopriamo un ruolo pubblico ed è giusto che ognuno di noi si prenda le proprie responsabilità. Ma, ripeto, ognuno di noi per le proprie competenze».

Durante l'intervento escono i Consiglieri Di Fazio, Curto, Cuva, Onolfo (Presenti n. 14)

Interviene il Segretario Generale:

«Allora, io intervengo in merito ad una serie di passaggi che mi preme chiarire. Per quanto riguarda il parere che è stato richiesto e riportato nel verbale all'Avvocatura, quel tipo di discussione nasceva da una richiesta di un Consigliere, mi pare il Consigliere Lo Giudice, che espressamente chiedeva come mai la proposta non fosse corredata del parere dell'Avvocatura. Io ho puntualizzato che i pareri previsti per Legge sulle proposte di deliberazione sono i pareri esclusivamente di regolarità tecnica e contabile, cosa che io vi riconfermo. Per quanto riguarda il parere che può essere richiesto all'Ufficio Avvocatura su questioni di particolare delicatezza giuridica quindi non a corredo della proposta ma su eventuale richiesta o del Sindaco o del dirigente del servizio competente o del Segretario. Quindi volevo chiarire affinché non ci fossero strumentalizzazioni rispetto... no, no, no, io però mi ci tengo a chiarire. Torno a ribadire che qualunque proposta di deliberazione deve essere per legge corredata di due pareri, tecnico e contabile. Qualora, sulla base dell'iter procedurale previsto dal regolamento comunale sull'Ufficio Avvocatura, si volesse chiedere un parere non su una proposta in quanto tale ma su una questione giuridica particolarmente spinosa, i soggetti legittimati sono determinati soggetti che sono proprio definiti dal regolamento. Per quanto riguarda i soggetti abilitati a richiedere invece un parere all'Assessorato sono altri soggetti perché, mentre per il parere all'avvocatura il nostro regolamento prevede che questo parere può essere richiesto all'Avvocatura su questioni particolarmente complesse o dal Sindaco o dal dirigente del servizio interessato o dal Segretario, la circolare citata del 2008 in merito all'iter procedurale di richiesta all'Assessorato prevede che i soggetti richiedenti possono essere il Sindaco, il Presidente della provincia, anche il singolo Consigliere che formalizza questa richiesta di parere che dovrà essere corredata dal parere di legittimità del Segretario in merito all'orientamento che l'organo intende perseguire. Quindi non è una relazione che dovrà muovere eventualmente, qualora ci fosse questo convincimento, da una richiesta da parte dal Segretario. Quindi la richiesta dovrà essere eventualmente muovere anche da un Consigliere Comunale o dall'Amministrazione, dal Sindaco, e il ruolo del Segretario interviene nella misura dell'espressione di un parere di legittimità relativo all'orientamento che matura nell'organo. Quindi occorre che, appunto, il Consiglio si esprima su un orientamento su cui il Segretario si espone ad esprimere un parere di legittimità o quantomeno sulla base delle memorie difensive e, sulla base di ciò che è stato espresso, il Consiglio dovrà garantire alla sottoscritta di poter esprimere un parere di legittimità in merito a ciò che il Consiglio ritiene eventualmente applicabile».

Rientrano i Consiglieri Onolfo e Di Fazio (Presenti n. 16)

Interviene il Consigliere Cipollina:

«Un semplice chiarimento per il Consigliere Cilia. Chiamare l'Amministrazione, in questo caso mi pare che sia assolutamente strumentale. Il Consigliere Comunale può essere espulso solo dal Consiglio Comunale, quindi chiamare in causa l'Amministrazione è assolutamente strumentale. Per quanto riguarda il ricorso. Oggi capire cos'è che ha provocato il ricorso mi pare che sia assolutamente fuori tema perché oggi noi dobbiamo giudicare il fatto che il Consigliere possa essere Consigliere o meno, cosa abbia generato il ricorso mi pare che non sia interesse di questa assise. Poi qualora la cooperativa "Sorriso" dovesse vincere il ricorso contro il Comune ne parleremo in un secondo momento, noi oggi stiamo discutendo solo ed esclusivamente della causa di incompatibilità

del Consigliere, nient'altro».

Il Segretario Generale:

«Poi l'ultima precisazione, scusate che ho dimenticato, torno a ribadire che in questa sede non si può parlare di decadenza perché ho sentito ripetere questa parola. Ho sempre ribadito che si tratta di un'ipotesi di eventuale incompatibilità su cui ci sarebbe comunque, qualora il Consiglio Comunale ritenesse sussistente quest'ipotesi, ci sarebbe sempre il diritto di opzione in capo al Consigliere che potrebbe optare per l'una o per l'altra carica e solo qualora non vi fosse il diritto di opzione scatterebbe, con ulteriore attività, un'ipotesi di decadenza. Quindi questo per essere legata al dettato procedurale normativo che definisce queste situazioni».

Rientra il Consigliere Cuva (Presenti n. 17)

Il Presidente:

«Per essere chiaro, dal punto di vista procedurale si può rendere edotto il Consiglio Comunale sui passaggi? Perché il Consiglio Comunale è stato chiamato a votare una contestazione, entro 10 giorni il Consiglio Comunale doveva ricevere le controdeduzioni alla contestazione e le abbiamo ricevute, dopodiché qual è il passaggio procedurale Segretario?»

Il Segretario Generale:

«Il passaggio l'avevamo già affrontato la scorsa seduta in cui il Consiglio si determina sulla sussistenza o meno della causa di eventuali incompatibilità».

Il Presidente:

«Perfetto. Quindi in questa fase noi dovremmo stabilire senza avere un parere anche interno, noi dovremmo stabilire se ci sono cause di incompatibilità o meno. Sulla base di cosa?»

Esce il Consigliere Ferraro (Presenti n. 16)

Il Segretario Generale:

«La normativa prevede sulla base delle deduzioni e delle memorie, la normativa prevede questo. Che poi la normativa sia carente, sia fallace, possa essere integrabile ma se lei mi chiede il percorso procedurale previsto dalla norma è questo cioè la possibilità per il Consigliere cui si muove la contestazione di presentare eventuali memorie osservazione a propria difesa e, sulla base di questo, il Consiglio si esprime. Dopodiché non vi è neanche un passaggio automatico rispetto a quest'ipotesi decadenziale perché vi ho detto che spetta comunque, spetterebbe comunque l'eventuale diritto di opzione qualora il Consiglio si determinasse ad attestare la sussistenza della condizione di incompatibilità. Fermo restando che il Consiglio è sovrano ad assumere tutte le determinazioni che ritiene necessarie in merito».

Esce il Consigliere Ficarra (Presenti n. 15)

Rientra il Consigliere Ferraro (Presenti n. 16)

Interviene il Consigliere Cilia:

«Quindi noi questa sera ci ritroviamo a votare qualcosa senza... io penso che la mia sia una cosa condivisa da tutti i colleghi, senza avere un parere di chi ha proposto questo atto. Io credo che sia doveroso che chi di competenza, e apprendiamo solo in Commissione che il nostro regolamento prevede che a chiedere questo benedetto parere sia il Segretario Comunale, il dirigente che è proposto, l'Assessore e il Sindaco. Mi riallaccio a quanto detto dal Presidente Cipollina, il mio non era un discorso... qua se dobbiamo essere tutelati, faccio un appello anche all'Amministrazione in carica... sì, ma se il Segretario a quanto vedo fa...»

Il Segretario Generale:

«Voi potete votare, determinarvi nel darvi mandato di chiedere parere. Io non mi sono tirata indietro da nulla».

Il Consigliere Cilia:

«Infatti è questo. Quindi chiedo e credo che questa sera noi dobbiamo chiedere, come ce lo siamo detti nella Commissione, questo parere a supporto perché poi ognuno di noi in propria coscienza può prendere le proprie determinazioni ma quando siamo... abbiamo a nostro possesso dei mezzi adeguati per poterlo fare perché altrimenti così credo che... anche il Segretario dice che la norma prevede questo però fa intendere che forse la norma è deficitaria e quindi non è che questo gap

deficitario vediamo di colmarlo in qualche modo per tutelare il nostro ruolo».

Interviene il Consigliere Sciabarrà:

«Io voglio un attimo uscire dal percorso giuridico in cui ci siamo ficcati senza averne la patente per, diciamo, invece spostarmi su un terreno politico e il terreno politico mi suggerisce di fare delle riflessioni che non sono delle accuse su comportamenti di opportunità da parte di chi intende fare politica. Cos'è che voglio dire con questo? Voglio dire che i rapporti con questa cooperativa nascono nel 2015, tant'è che io poco fa all'Avvocato adesso ho chiesto da quanto tempo è partita questa discussione. Quindi chi si è candidato, così come mi sono candidato io, si è preoccupato nell'individuare i Consiglieri Comunali che in qualche modo, per una questione di opportunità non perché qualcosa ce lo impedisse, per una questione di opportunità, per evitare che oggi ci ritroviamo in qualche modo ad avere una nostra collega in questo fuoco incrociato. Perché mi potete consentire un passaggio che sicuramente fa riferimento alla politica? La nostra Consigliera credo che si trovi in un fuoco incrociato al netto di tutte quelle che sono le disquisizioni giuridiche perché qui dentro si va fa anche politica, non sentenziamo assolutamente nulla, oggi abbiamo dimostrato di non esserne in grado pure, io per primo. La nostra Consigliera si trova in un fuoco incrociato che credo vada al di là di quello che è l'individuazione dei cavilli legali che consentono alla nostra collega di continuare ad essere Consigliere o di smettere di esserlo. Quindi questa è una riflessione che io lancio alla città. Noi abbiamo avuto dei Consiglieri Comunali che in qualche modo in una sorta di borderline, nel senso che non avevano quelle caratteristiche... o anzi, avevano quelle caratteristiche ma si trovavano in quelle condizioni per cui avrebbero potuto creare questo tipo di contenziosi, oggi sarebbe stato imbarazzante per chi candidato a Sindaco si ritrova dinnanzi a questo tipo di problema. E allora che cos'è che voglio dire? Voglio dire che la Consigliera Manna oltre, secondo me, a trovarsi ad un fuoco incrociato, lo uso come metafora, diciamo un fuoco incrociato politico merita in qualche modo comunque il nostro rispetto perché, al contrario di tanti furbetti che magari al posto suo si sarebbero dimessi qualche mese prima magari mettendoci qualche congiunto, mettendoci qualche testa di legno e quindi risolvendo il problema a monte, invece... se rientri intervieni e magari mi contesti. Nel senso il ruolo che ricopre mi pare che sia... aspetta che non voglio sbagliare perché tu sei uno che mi correggi, mi pare che sia il legale rappresentante, sarebbe bastato cambiare il legale rappresentante e metterci una testa di legno o un congiunto, ecco così il concetto ti è più semplice Dario. Detto questo, io ritengo che invece si sta difendendo, ne ha tutto il diritto, ne ha tutto il dovere, come noi abbiamo il dovere di chiederci se siamo nelle condizioni tecniche perché politiche possiamo avere ognuno di noi le nostre visioni perché, come diceva prima il Presidente, ci sono degli interessi incrociati che possono provenire dall'esterno perché in caso di espulsione verrà sostituita da un altro Consigliere, molto probabilmente questo Consigliere entrerà con una camicia e poi ne indosserà un'altra. Cioè le variabili sono davvero tante. Per cui io credo che noi... faccio riferimento a quello che ha detto forse prima il Presidente Cipollina cioè a dire il fatto che comunque veniamo chiamati a dare un giudizio senza avere gli strumenti necessari, le carte necessarie ad essere sufficientemente convinti di ciò che stiamo andando a votare perché qui non è la scelta di un marciapiede piuttosto che di un segnale di divieto d'accesso, qui è una dinamica politica che intanto riguarda la vita di una nostra collega alla quale va tutto il nostro rispetto, ma riguarda anche una dinamica politica che potrebbe cambiare gli equilibri di questo consiglio comunale in una direzione piuttosto che in un'altra. Io l'ho fatto di proposito ad uscire fuori da quello che poteva essere un terreno meramente tecnico perché, vede caro Segretario, io debbo riconoscere che la seguo fino ad un tratto dopodiché le mie competenze, le mie conoscenze, la mia preparazione mi creano fatica, mi creano il fiatone e faccio fatica a seguirla ma non perché lei non sia brava ad esprimere quelle che sono le sue posizioni e le verità giuridiche ma perché noi non possediamo quegli strumenti, quella grammatica che lei maneggia con molta dimestichezza e quindi noi facciamo fatica da questo punto di vista. Allora, dinanzi a questa fatica se oggi mi si chiedesse di votare non so bene che cosa perché è rimasta presunzione, oggi siamo fermi alla presunzione come eravamo fermi 15 giorni fa, se oggi mi si chiedesse di votare una presunzione non voterei no, non voterei sì, non mi asterrei, ma abbandonerei l'aula per una questione di onestà intellettuale, di

rispetto nei confronti delle istituzioni e della mia collega. Questa è la mia posizione. La prossima volta alle prossime elezioni quando scegliamo i candidati al Consiglio Comunale, quando si ha qualche perplessità non perché non ci siano le condizioni per potersi candidare ma quando ci sono delle situazioni come queste che partono dal 2015, ci sono degli atti firmati dal Sindaco attuale del 2015 quindi lui conosceva bene questa situazione, conosceva bene anche l'imbarazzo in cui si sarebbe potuto andare a piccare la Consigliera, diciamocelo tutto. Io qua c'ho i documenti firmati nel 2015 dal Sindaco Corbo. Vedi caro Marcello la politica è anche stile cosa che tu, dal punto di vista estetico, incarni meglio di chiunque noi però è anche nei ragionamenti che c'è uno stile che bisogna in qualche modo adottare. Oggi ci ritroviamo, diciamo, questo imbarazzo e l'imbarazzo è anche tuo, è anche mio, è di tutti noi proprio perché non si è stati attenti su queste cose. Quindi io, caro Presidente, se si dovesse votare oggi non so che cosa perché non ho capito bene cosa abbandonerò l'aula».

Escono i Consiglieri Lo Giudice e Alaimo (Presenti n. 14)

Il Presidente:

«Ha chiesto di intervenire il Consigliere Onolfo. Cipollina però siccome mi chiede la parola l'Amministrazione, l'Assessore Tedesco ha la precedenza».

Interviene l'Assessore Tedesco:

«Io esordirei con una frase di un intellettuale Marcello Marchesi che diceva "Non ho niente da dire ma lo devo dire" purtroppo Presidente, o per fortuna, questa sera avrai tante cose da dire ma non le posso dire per la carica che rivesto, non sono Consigliere per cui mi dovrò necessariamente limitare ovviamente al mio ruolo di Assessore agli Affari Generali e in questo ruolo io intervengo su questo argomento ma non nel merito perché io vorrei deludere, ho deluso sicuramente il Consigliere Cilia a cui voglio bene, come voglio bene a tutti voi, però cari Consiglieri l'Amministrazione Comunale non solo non può intervenire su una proposta di carattere tecnico, puramente tecnico, non solo non può intervenire ma non deve intervenire perché un eventuale intervento di qualsivoglia natura costituirebbe un'invasione alle prerogative esclusive di questo Consiglio Comunale. E qui lo dico anche con riferimento a quello che è lo statuto, il regolamento, le leggi vigenti stabilisco proprio come competenze Consiglio Comunale a cui e di cui io ho fatto parte per diversi anni. Per cui l'Amministrazione Comunale non può entrare e non deve entrare in questa discussione che, ripeto, è di esclusiva competenza dei Consiglieri Comunali e un eventuale intervento mortificherebbe il loro ruolo, questo sul piano diciamo preliminare, sul primo punto della questione. Sul secondo punto della questione a tratti ho sentito delle considerazioni legittime, ma di carattere quasi lunare, che si fa riferimento a fattispecie, eventi, considerazioni di carattere fantascientifico direi, lunare si riferisce a questo, che come Amministrazione noi respingiamo con forza e che certamente per rispetto della Consigliera Manna e di questo Consiglio l'Amministrazione non vuole ancora una volta e non può entrare in questa seduta di Consiglio Comunale».

Nel corso dell'intervento, rientra il Consigliere Alaimo (Presenti n. 15)

Interviene il Consigliere Onolfo:

«Ho ascoltato tutte le considerazioni dei colleghi, ho ascoltato quello che ha detto pure l'Avvocatura e se ho capito bene nelle memorie dell'Avvocato della collega Consigliera Manna, se non ho capito male, il Segretario diceva che il parere riportato dal Ministero dell'Interno potrebbe essere molto simile al caso che stiamo trattando solo che c'è una differenza: quello si rifà al TUEL, Testo Unico, mentre noi siamo con l'OREL, l'Ordinamento Regionale Enti Locali, e se non ricordo male il nostro Segretario diceva di chiedere lumi, quindi di chiedere un parere all'Assessorato per avere un quadro più che tecnico in modo tale da garantire noi Consiglieri. Quindi stasera dovremmo votare, secondo me, mi rifaccio a quello che diceva il collega Sciabarrà che ha chiesto che cosa dobbiamo votare, se quello che ho capito bene io poco fa conferma la Segretaria dopo che io avrò finito l'intervento quindi noi voteremo stasera la volontà di chiedere all'Assessorato, quindi con OREL e non Testo Unico, Ministero dell'Interno, se sono compatibili e può essere applicato dato che il caso è straordinario più che ordinario, se li può estendere anche a quello del Ministero dell'Interno».

Il Segretario Generale:

«Ho detto questo con una precisazione, ho detto che comunque la normativa del TUEL è pedissequamente riportata anche nell'OREL quindi ciò che è previsto nella normativa in materia di incompatibilità, ineleggibilità è poi stata recepita in maniera pedissequa quindi assolutamente analoga anche nell'ordinamento. Il dato sostanziale è che la materia elettorale in Sicilia è di competenza dell'Assessorato. Però ci tengo a ribadire che la normativa che viene citata nel parere che è allegato alle memorie che sono state presentate dalla Consigliera Manna per tramite del suo legale riguardano l'articolo 63 comma 1 e 4 D.Lgs, n. 267/2000 che è in copia riportato agli articoli contestazione rispetto alla Consigliera Manna che sono gli articoli 10 e 14 dalla L.R. 31 del 1986».

Rientra il Consigliere Lo Giudice (Presenti n. 16)

Il Consigliere Onolfo:

«Poco fa c'era il collega Di Fazio che diceva di sapere che cos'era la cooperativa di cui stiamo trattando. Dalla forma giuridica sembrerebbe, è anzi non sembrerebbe, una società cooperativa inserita nel terzo settore onlus quindi non c'è... Onlus significa senza speculare quindi non vedo se c'è o meno il conflitto poi da un punto di vista personale nella vicenda dato che è una società cooperativa a scopo non di lucro, diciamo».

Esce il Consigliere di Fazio (Presenti n. 15)

Il Presidente:

«Una cosa mi permetto di evidenziare, una cosa è onlus, altra cosa è società di persone o di capitali. Il profilo societario è un'altra cosa se la società ha scopi o meno di lucro quindi va la al di là di ogni altra cosa. Ha chiesto di intervenire il Consigliere La Licata, ne ha facoltà».

Il Consigliere La Licata:

«Io ho ascoltato con attenzione gli interventi di tutti, l'intervento del Segretario, l'intervento anche dell'Avvocato e su alcune questioni desidererei fare delle domande per meglio comprendere. Innanzitutto Presidente sono perfettamente in linea con quanto poco fa ha detto lei e quindi lo condivido pienamente questo perché noi comunque dovremmo essere supportati, prima di chiedere un parere all'esterno dovremmo essere supportati da un parere interno di questo stesso Ente. Io ritengo che delle informazioni che sono arrivate solo ed esclusivamente le osservazioni da parte della collega Consigliera, così come anche anticipato dal Consigliere Sciabarrà, non sono nelle condizioni di poter esprimere un voto o un parere su questo punto all'ordine del giorno. Io però contestualmente fare due domande, la prima al Segretario. Se ho capito bene lei è la persona deputata a richiedere un parere all'Ufficio Avvocatura insieme al Sindaco e all'Amministrazione».

Nel corso dell'intervento esce il Consigliere Onolfo (Presenti n. 14)

Il Segretario Generale:

«E al dirigente del servizio».

Il Consigliere La Licata:

«E al dirigente del servizio. Però ha anche detto che se a lei gli diamo mandato questa sera...»

Il Segretario Generale:

«Sì, certo, può darla a me, al Sindaco o al dirigente del servizio preposto. Questi sono i soggetti abilitati, in base al nostro regolamento, a eventualmente attivare su questioni particolarmente complesse una richiesta di parere l'Avvocatura».

Il Consigliere La Licata:

«Questo volevo capire. Quindi questa sera il Consiglio Comunale Presidente potrebbe anche arrivare a formulare una proposta di dare mandato al Segretario o al dirigente di chiedere un parere all'Ufficio Avvocatura e se questo è possibile io formalmente lo chiedo. La seconda domanda che volevo fare era la seguente: il Consigliere Federica Manna ha prodotto le sue osservazioni, memorie entro i 10 giorni, noi come Consiglio Comunale ora a quali tempi andiamo incontro? Cioè mi spiego meglio. Noi dobbiamo in qualche modo evadere il punto all'ordine del giorno in questa seduta oppure possiamo aspettare il parere prima dell'Ufficio Avvocatura o comunque degli organi preposti e poi eventualmente decidere?».

Rientrano i Consiglieri Di Fazio, Onolfo, Ficarra, Curto (Presenti n. 18)

Il Segretario Generale:

«Intanto il Consiglio è stato convocato in data odierna e rispetto ai 10 giorni siamo già fuori perché credo che le memorie siano pervenute l'11... no, scusate il 16 di giugno e oggi è 27 ma preciso che il termine non è perentorio. La perentorietà del termine va sempre espressa però, voglio dire, insomma questi profili li tratta sempre in maniera più accurata l'Avvocatura. Quindi vi posso semplicemente precisare che in base alla giurisprudenza la perentorietà del termine va espressa o comunque deve essere palesata da un'eventuale ipotesi decadenziale. Qui invece vi ho detto che c'era comunque un iter ancora da seguire, però già in questa seduta il Consiglio Comunale ha ritenuto il termine non perentorio perché siamo già oggi al di là dei 10 giorni però su questo ci tengo che intervenga...»

Il Presidente:

«Perché ieri era domenica. Abbiamo concordato di farlo oggi Segretario perché lei mi ha detto che ieri era domenica, c'era sabato e domenica quindi i termini non sono... non siamo andati oltre perché io mi sono consultato con lei e lei mi ha assicurato che...»

Il Segretario Generale:

«Io lo confermo».

Il Presidente:

«Eravamo in conferenza dei capigruppo, io l'ho chiamata e lei mi ha detto "Possiamo farlo giorno 27 considerando che è sabato e domenica quindi lunedì va benissimo».

Il Segretario Generale:

«Io avevo dato come mia disponibilità il giovedì e il venerdì».

Il Presidente:

«Siccome lei dice che siamo andati oltre i termini io le dico che non è così perché lei mi ha detto in conferenza dei capigruppo quando io l'ho chiamata al telefono lei mi ha detto che eravamo nei termini perché oggi era lunedì e il 26 era domenica».

Il Segretario Generale:

«Fermo restando che la prima ipotesi di convocazione era stata per giovedì e/o per venerdì com'era in conferenza dei capigruppo, l'analisi rispetto alla mancata attestazione della perentorietà dei termini era un'analisi che era stata già condotta, appunto, siamo qui in merito a questa interpretazione».

Il Presidente:

«... ora vediamo se c'è qualche intervento perché secondo me dobbiamo uscircene da questa cosa perché siamo caduti, ci siamo impantanati nella discussione perché, ripeto, il Consiglio Comunale non è nella condizione oggi di potersi esprimere liberamente».

Esce il Consigliere Ficarra (Presenti n. 17)

Interviene il Consigliere Cipollina:

«In risposta al collega Sciabarrà che poco fa diceva che eventualmente ci esporremo nei confronti di cittadini che potrebbero fare ricorso, non credo sia così perché alla fine la collega...».

Esce il Consigliere Cilia (Presenti n. 16)

Il Consigliere Sciabarrà:

«Che ci esponiamo a rischi giuridici...»

Il Consigliere Cipollina:

«Anche per il fatto che qualcuno potrebbe opporre...»

Il Consigliere Sciabarrà:

«Certamente perché, come ha detto il Presidente, ci può essere il qualcuno che potrebbe comunque impugnare la...»

Il Consigliere Cipollina:

«No, no, io ricordo, Segretario qua vorrei il suo conforto, che c'è l'opzione di scelta alla fine quindi la collega Manna... quindi non ci sarebbe nessun ricorso in ogni caso, non ci sarebbe nessun ricorso in ogni caso quindi o sceglie di fare il Consigliere o...»

Il Consigliere Sciabarrà:

«Io ho detto che...»

Il Presidente:

«Consigliere Sciabarrà la registrazione l'abbiamo, andiamo avanti».

Il Consigliere Cipollina:

«Per capire un attimo quello che potremmo fare noi stasera. Qualora noi stasera dovessimo votare la presunta, io dico, compatibilità quindi votassimo per la compatibilità e chiedessimo al Segretario poi di fare la richiesta all'Assessorato di un parere e qualora l'Assessorato poi dicesse che è incompatibile quindi ribaltando quello che è il nostro indirizzo e il suo parere o il parere dell'Avvocatura, noi come ci andremo a ritrovare in quell'occasione?»

Rientrano i Consigliere Ficarra e Cilia (Presenti n. 18)

Il Segretario Generale:

«Ma il diritto di opzione sussisterebbe sempre».

Il Consigliere Cipollina:

«Ma in caso noi stasera votassimo l'indirizzo e dicessimo "Noi vogliamo essere garantisti e per noi la collega è compatibile" quindi votiamo per la compatibilità, quindi diamo questo indirizzo lei, lei farà la sua relazione e chiederà comunque un parere...».

Il Segretario Generale:

«Intanto dovrete approvare il soggetto che dovrà essere il richiedente perché comunque dovrà essere formalizzata una richiesta di parere a carico di uno dei soggetti abilitati a fare il parere e io dovrò rendere un parere di legittimità sull'orientamento che emerge».

Il Consigliere Cipollina:

«Nel caso poi invece l'assessorato dicesse "no"».

Il Segretario Generale:

«E' un orientamento che emerge, non è una determinazione».

Il Consigliere Cipollina:

«Quindi nel caso poi l'Assessorato dicesse "no, per noi è assolutamente incompatibile" quindi torneremo di nuovo in Consiglio Comunale a rivotare?»

Il Segretario Generale:

«In Consiglio si dovrà comunque ritornare alla luce del parere che verrà espresso, questo in ogni caso».

Esce il Consigliere Sciabarrà (Presenti n. 17)

Interviene l'Avvocato Vaccaro:

«Semplicemente volevo chiarire un po' la situazione. Quando io sono venuta a conoscenza, in occasione dello studio del ricorso di questa situazione di presunta incompatibilità, sostanzialmente mi è sembrato doveroso, legittimo oltre che soprattutto del ruolo sia del Consiglio Comunale ma anche del Consigliere stesso di rendere edotto di questa situazione il Segretario Generale. Ora, è chiaro che, mi pare che abbiamo capito tutti insomma, che la procedura prevede sostanzialmente una competenza specifica del Consiglio Comunale. Abbiamo visto quelle che sono le deduzioni della Consigliera. È chiaro che ci possono essere dei dubbi perché comunque sia la proposta interpretativa che viene fatta dal legale dal difensore della Consigliera Federica Manna chiaramente è una questione di interpretazione di una norma. Quindi io ritengo, chiaramente se mi posso permettere di dare un suggerimento, io ritengo che sia, come ho ribadito anche in sede della I Commissione sia anche poco fa in Consiglio Comunale, che a tutela proprio del Consiglio Comunale sarebbe opportuno chiedere un parere non tanto all'Ufficio Avvocatura ma non perché io mi voglio esimere dal rendere questo parere perché è chiaro che quale che sia la decisione che viene adottata sulla sussistenza o meno della causa di incompatibilità è chiaro che se ci dovesse essere un contenzioso poi sarebbe proprio l'Ufficio Avvocatura a dover difendere l'Ente. Però io ritengo, ripeto, mi metto dal lato come Avvocato proprio dell'Ente che dovrà poi fare una difesa nell'interesse appunto dell'Ente e quindi anche del Consiglio Comunale, che se nella difesa... cioè io come Avvocato vado a rappresentare che questa delibera è stata adottata perché è stato reso un parere dall'organo competente che in questo caso abbiamo detto è l'Assessorato regionale alle Autonomie locali è chiaro che il Giudice, che dovrà decidere poi sulla legittimità o meno di questa

delibera, è chiaro che terrà conto. Quindi nessuno potrà mai dire che c'è una responsabilità del Consiglio Comunale. Quindi io ritengo, ripeto ma non perché mi voglio esimere, ma io ritengo che a differenza invece se sono io a fare il parere per quel che può valere giusto... io posso avere la mia opinione però è sempre un'opinione che viene da un organo interno all'Ente. È chiaro quindi che poi nell'atto poi di dovere difendere l'Ente non è che al giudice può interessare più di tanto quello che è praticamente il parere di un Avvocato interno all'Ente. Cosa diversa sarebbe invece il parere reso da un organo che è terzo rispetto a tutti quanti. Quindi io ritengo, se me lo consentite, che questo tipo di parere va a tutelare il Consiglio Comunale e anche la Consigliera Comunale di cui stiamo parlando. Ritornando invece alla questione della natura giuridica di questa cooperativa volevo precisare che è una cooperativa sociale e come tale ha natura di società cooperativa a responsabilità limitata. Ciò significa praticamente che è una persona giuridica distinta da quella dei soci, dalle persone fisiche dei soci, non solo ma gode anche di autonomia patrimoniale perfetta ciò significa sostanzialmente che delle obbligazioni della società risponde solo la cooperativa con il suo patrimonio. Quindi c'è una distinzione netta tra il patrimonio dei soci e il patrimonio della srl. Relativamente poi all'altra questione sulla quale tra l'altro ha già risposto però mi ha chiamato in causa e quindi volevo dire qualcosa il Segretario cioè sul discorso del termine, effettivamente per giurisprudenza consolidata il termine si considera perentorio quando è previsto espressamente dalla legge come perentorio. Nel caso specifico leggendo l'articolo 14 della Legge Regionale non si parla di termine perentorio o a pena di decadenza quindi io ritengo che se in questa sede il Consiglio dovesse per dire deliberare di richiedere un parere al competente Assessorato io ritengo che la procedura si sospende».

Interviene il Consigliere Di Fazio:

«Stasera stiamo parlando tutti, qua non facciamo la differenza tra maggioranza e opposizione però io voglio fare semplicemente un'osservazione. Noi qua per comprare una penna abbiamo bisogno del parere tecnico contabile, se è un debito fuori bilancio deve essere lettera A perché se non è lettera A... perché ancora noi non abbiamo votato in questo nuovo Consiglio. Io non capisco perché in una situazione così spinosa noi non dobbiamo avere tutti i pareri possibili e immaginabili. Io voglio pure il parere del commesso che sta davanti la porta. Quindi io chiedo cortesemente e lo chiedo per tutti, lo chiedo nell'interesse di tutti, che le memorie della collega Manna, con tutto il rispetto per la collega Manna, anzi stasera io non l'ho citata e a me dispiace che si trova in questa situazione perché è una situazione incresciosa, le memorie del legale della collega Manna io non le ho capite, ho bisogno di qualcuno che mi dice... siccome sono imbecille, sono tarato e tutte cose, ho bisogno di qualcuno che mi dice che cosa ha detto questo Avvocato. Quindi per me è necessario il parere di chi ha sollevato il problema. L'ha sollevato l'Avvocatura, l'ha proposta al Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale si è espresso, la collega Manna ha dato le sue spiegazioni, mi volete dire "cu avi ragiuni"? Poi se è necessario, anzi non se è necessario, tutti e due i pareri dell'Assessorato, dell'Avvocatura ci renderanno più semplice la vita. Stasera ci stiamo complicando la vita e, ripeto, appena mi dicono che manca un parere per l'acquisto di una penna farò un casino sarò il primo a fare casino qua dentro. Stasera siamo mandati allo sbaraglio. L'ho detto l'altra volta, mi avete convinto a votarlo, non lo volevo votare e questo lo dico sia io che il Consigliere Cova che eravamo presenti perché Muratore mancava ma sarebbe stato pure con noi, e stasera non sarei venuto ma non per mancanza di rispetto alla signora Manna perché, ripeto, siamo mandati allo sbaraglio, dilettanti allo sbaraglio, siamo in un vicolo cieco, qualsiasi cosa facciamo rischiamo di sbagliare. Non è per paura perché io la responsabilità me l'assumo, sono Consigliere Comunale e me le sono assunte le responsabilità ma io non sono riuscito a fare una cosa in questo Comune se non c'erano pareri. Dopo 6 anni, 6 anni e mezzo mi ritrovo a dover decidere di una cosa della vita di una persona che può avere pure torto, io non è che con questo voglio dare ragione necessariamente alla collega Manna, mi auguro che abbia ragione e mi auguro che non venga rimpiazzata. Quindi, dico, cortesemente tutti i pareri possibili e immaginabili senza coinvolgere l'Amministrazione, senza coinvolgere le persone che non c'entrano però che ci diano delle indicazioni, che ci diano una relazione, non lo chiamiamo parere, chiamiamolo come vogliamo ma ci devono fare capire in che

condizioni ci siamo cacciati. Anche perché io sono sempre convinto che la srl con la società cooperativa arl se andate a leggere e a studiare è la stessa identica cosa perché io sono stato amministratore unico di una società cooperativa a responsabilità limitata e rispondo solo limitatamente alla mia quota sociale non solidamente e limitatamente col mio patrimonio. Quindi si equivalgono le due cose. Le dobbiamo dire perché se parliamo di... prima sentivo parlare di società di persone con società di capitali, no, è sempre una società di capitali quindi mettiamo in chiaro questo per il Consiglio Comunale. Vi prego Consiglieri stiamo perdendo tempo cioè veramente mi sono angosciato stasera per questa cosa, non mi piace ascoltare queste cose, questi discorsi perché ognuno di noi giustamente, preso anche dalla preoccupazione, stiamo sparando un sacco di fesserie, tutti, io il primo probabilmente sto dicendo fesserie, però noi dobbiamo votare questa proposta solo ed esclusivamente quando siamo pieni di pareri compresi quelli del commesso».

Rientra il Consigliere Sciabarrà (Presenti n. 18)

Il Presidente:

«Mi pare che la richiesta del Consigliere Di Fazio sia ciò che il Consiglio Comunale un po' da più parti ha chiesto. Ecco, ritengo che questo punto debba essere ritrattato in Consiglio Comunale con ovviamente l'assistenza giuridico-amministrativa da parte del Segretario Generale, il parere dell'Ufficio Avvocatura perché magari soltanto con questa assistenza e il parere dell'Ufficio Avvocatura questo Consiglio Comunale non avrà neanche il bisogno di chiedere ulteriori pareri all'Assessorato; nel momento in cui viene fuori un parere espresso dagli organi interni magari non abbiamo neanche il bisogno di chiedere il parere all'esterno. Se lo vogliamo chiedere lo si chiede però, dico, il Consiglio Comunale deve essere messo nelle condizioni di poter deliberare in maniera convinta rispetto a quanto ci stiamo trovando oggi impreparati ad affrontare un argomento così spinoso la cui problematica tecnica ci ha messo a dura prova. Per cui il Segretario coadiuva in tal senso, io direi di rinviare questo punto alla prossima seduta del Consiglio Comunale ammannito ovviamente dai pareri dell'Ufficio Avvocatura e dell'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale. Metterei ai voti la proposta in modo tale che il Consiglio Comunale poi può essere portato a poter discutere sull'argomento in maniera più tranquilla».

Il Segretario Generale:

«Sì, io volevo che venisse precisato qual è l'organo che deve... se devo essere io o il dirigente del servizio a richiedere il parere interno all'Avvocatura perché comunque il Consiglio così mi dà un mandato specifico».

Il Presidente:

«Il Segretario Generale».

Il Presidente successivamente alle ore 20.10 propone una breve sospensione della seduta, che viene approvata all'unanimità dei presenti per alzata di mano.

Alle ore 20.30 si riprende la seduta.

All'appello nominale risultano:

Presenti n. 18: Sciabarrà Cesare; Licata Domenico; Salvaggio Luigi; Alaimo Giuseppe; Marchese Ragona Liliana; Di Fazio Giangaspere; Cova Angelo; Cilia Gianluca; Ferraro Carmelo; Muratore Massimo; Lalicata Giuseppe; Muratore Anna; Onolfo Carmelo; Lo Giudice Giuseppe; Ficarra Diego; Cipollina Marcello; Alessi Anita; Curto Dario.

Assenti n. 6: Restivo Calogero; Manna Federica; Muratore Calogero; Falcone Fabio; Turco Alida; Ferraro Rossella.

Interviene il Consigliere Onolfo:

«Richiamandomi all'intervento che avevo fatto poco fa per la tutela, la sicurezza dei presenti Consiglieri nel votare o meglio nella diatriba questa della presunta incompatibilità del Consigliere Manna, richiamando quindi l'intervento potrei formulare questa proposta se il Consiglio poi l'approva o meno, la leggo testualmente Presidente: formulo la seguente richiesta ai sensi del vigente regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale, in particolare dell'articolo 3 del regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura Comunale. Quindi dando mandato al Segretario

Generale di richiedere all'Avvocatura Comunale parere sulla proposta di delibera di cui all'oggetto, quindi la presunta incompatibilità; dare mandato al Presidente del Consiglio di chiedere al competente Dipartimento dell'Assessorato regionale Autonomie locali parere sulla proposta di delibera di cui all'oggetto con parere di legittimità espresso dal Segretario ai sensi della circolare numero 7 del Decreto 2008, richiamando il primo punto con particolare riferimento ad una valutazione giuridica alle controdeduzioni presentate dai legale della Consigliera Federica Manna. Questa è la proposta che ho formulato da mettere ai voti».

Il Segretario Generale, non essendoci ulteriori interventi, procede alla votazione per appello nominale in merito alla proposta del Consigliere Onolfo.

Ultimata la votazione, il Presidente del Consiglio Comunale, accertato che la votazione ha dato il seguente risultato, ne proclama l'esito:

Presenti n. 18: Sciabarrà Cesare; Licata Domenico; Salvaggio Luigi; Alaimo Giuseppe; Marchese Ragona Liliana; Di Fazio Giangaspere; Cuva Angelo; Cilia Gianluca; Ferraro Carmelo; Muratore Massimo; Lalicata Giuseppe; Muratore Anna; Onolfo Carmelo; Lo Giudice Giuseppe; Ficarra Diego; Cipollina Marcello; Alessi Anita; Curto Dario.

Assenti n. 6: Restivo Calogero; Manna Federica; Muratore Calogero; Falcone Fabio; Turco Alida; Ferraro Rossella;

Hanno votato:

A Favore n. 18: Sciabarrà Cesare; Licata Domenico; Salvaggio Luigi; Alaimo Giuseppe; Marchese Ragona Liliana; Di Fazio Giangaspere; Cuva Angelo; Cilia Gianluca; Ferraro Carmelo; Muratore Massimo; Lalicata Giuseppe; Muratore Anna; Onolfo Carmelo; Lo Giudice Giuseppe; Ficarra Diego; Cipollina Marcello; Alessi Anita; Curto Dario.

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare, all'unanimità, la proposta formulata dal Consigliere Onolfo in merito alla richiesta dei pareri all'Ufficio Avvocatura e all'Assessorato regionale alle Autonomie Locali, con le modalità sopra descritte.

Il Presidente, non essendoci altri punti all'ordine del giorno, dichiara conclusa la seduta alle ore 20.35.



STUDIO LEGALE
BARBAGALLO
Avv. Rosario Barbagallo
Avv. Selenia Barbagallo
Via Cartesio, 8 – 92024 CANICATTI (AG)

Canicattì (AG), 15 giugno 2022

Trasmissione a mezzo pec: protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it

presidenteconsiglio@comune.canicatti.ag.it;
presidenza.consiglio@pec.comune.canicatti.ag.it

direzione.generale@pec.comune.canicatti.ag.it;
c.chirieleison@comune.canicatti.ag.it

gabinetto.sindaco@comune.canicatti.ag.it

a.carrubba@comune.canicatti.ag.it

l.vaccaro@comune.canicatti.ag.it

Spett.le
Ufficio di Presidenza del
Consiglio Comunale di
Canicattì
Prof. Domenico Licata

Preg.ma Signora
Segretario Comunale
Comune di Canicattì
Dott.ssa Cinzia Chirieleison

e p.c. Preg.mo Signor
Sindaco del Comune di
Canicattì
Rag. Vincenzo Corbo

e p.c. Spett.le
Ufficio Direzione I
Affari Generali
Comune di Canicattì
dott.ssa Angela Carrubba

e p.c. Spett.le
Ufficio Avvocatura
Comune di Canicattì
Avv. Loredana Vaccaro

Oggetto: Contestazione presunta situazione incompatibilità ex artt. 10 e 14 L.R. n. 31/1986 e ss.mm.ii. al Consigliere Comunale Signora dott.ssa Federica MANNA - Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Canicattì (AG) del 06 giugno 2022 n. 30.

MEMORIA ED OSSERVAZIONI EX ART. 69 COMMA 2 T.U.E.L. E ART. 14 COMMA 4 L.R. N. 31/1986 anche ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241

Preg.mi Signori Consiglieri Comunali,
il sottoscritto **Avvocato Rosario Barbagallo**, del foro di Agrigento, con studio in Canicattì (AG), in via Cartesio n. 8, (indirizzo pec: rosariobarbagallo@avvocatiagrigento.it), scrive la presente a nome, per conto e nell'interesse del Consigliere Comunale Signora **Dottoressa Federica MANNA** (nata a

1



STUDIO LEGALE
BARBAGALLO
Avv. Rosario Barbagallo
Avv. Selenia Barbagallo
Via Cartesio, 8 – 92024 CANICATTI' (AG)

, residente in

), destinataria della contestazione in oggetto, che pure sottoscrive la presente, per esporre quanto segue.

Con delibera del 06 giugno 2022 n. 30 (notificata dall'Ufficio Staff Presidenza Consiglio a mezzo pec il 07.06.2022, prot. n. 22825) il Consiglio Comunale del Comune di Canicattì (AG) ha contestato al Consigliere Comunale dott.ssa Federica MANNA una presunta incompatibilità a rivestire la carica di Consigliere Comunale ai sensi degli artt. 10 e 14 L.R. n. 31/1986 e ss.mm.ii. in considerazione della pendenza di una lite instaurata dallo stesso Consigliere Comunale, **in qualità di legale rappresentante della "Cooperativa Sociale Sorriso"**, nei confronti del Comune di Canicattì, in un procedimento civile avanti il Tribunale Ordinario di Agrigento, identificato nel ricorso avanzato ex art. 702 bis c.p.c. (R.G. n. 15/2022 assunto al prot. 4787/2022 – iscritto al Ruolo il 04.01.2022).

In realtà, come si avrà cura di rappresentare con la presente memoria - avanzata ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 31/1986 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 69 del D.lgs. n. 276/2000, che garantisce il contraddittorio tra organo ed amministratore - nel caso di specie, nei confronti della dott.ssa MANNA, non sussiste la contestata causa di incompatibilità.

In primo luogo, prima di procedere nell'esposizione dei motivi a sostegno dell'esclusione dell'incompatibilità per il Consigliere Comunale, si vuole rappresentare - per mere esigenze di giustizia e difesa - la circostanza per cui l'iter seguito nel corso del Consiglio Comunale del 06.06.2022 (prima seduta il 30.05.2022), che ha riguardato la presente contestazione in capo al Consigliere Comunale Signora dottoressa Federica MANNA, è stato caratterizzato da "*incertezza e confusione*" trapelata tra le altre cose, anche dalle dichiarazioni e dagli interventi resi da quasi la totalità dei Consiglieri Comunali presenti alla seduta consiliare.

Ed invero, la discussione (*rectius* votazione) di un ordine del giorno di tale importanza avrebbe dovuto essere, a giudizio di chi scrive, accompagnata da una corretta, approfondita e accurata relazione per permettere in primo luogo ai Consiglieri Comunali tutti di esprimere la propria posizione e votare la contestazione nei confronti della dott.ssa MANNA con la giusta conoscenza dei fatti.

Preme sottolineare la circostanza per cui, nel corso della trattazione dell'ordine del giorno, diversi Consiglieri hanno più volte richiesto all'unico soggetto in quel momento "competente"

2

(il Segretario Comunale, dott.ssa Cinzia CHIRIELESON) di fornire, in merito ad una situazione prettamente tecnico-giuridico, dei chiarimenti sotto forma di pareri anche attraverso l'Ufficio Avvocatura del Comune di Canicatti.

Tuttavia, le richieste avanzate dai Consiglieri non trovavano riscontro stante la riferita impossibilità per l'Ufficio Avvocatura di fornire pareri in merito.

In tal senso fondamentale è risultato un intervento, e la conseguente replica, avvenuto nel corso del Consiglio Comunale del 06.06.2022 tra il Consigliere Comunale Giuseppe LO GIUDICE e il Segretario Comunale dott.ssa Cinzia CHIRIELESON.

A specifica richiesta del Consigliere Comunale LO GIUDICE di ottenere un parere da parte del competente Ufficio Legale in merito alla delicata questione trattata, il Segretario Comunale espressamente ha dichiarato che: *“non sussistono i pareri dell'Ufficio Avvocatura su una proposta istruita dall'area competente... il parere è di regolarità tecnico e contabile... non c'è un parere, il parere ripeto previsto dalla legge è di regolarità tecnico e contabile che sono stati regolarmente espressi [...]”* (cfr. diretta consiglio comunale 06/06/2022 - minuto 2:52:48 e ss.).

Ebbene, seppur in parte appare corretto quanto riferito dal Segretario Comunale, non può tacersi che sarebbe stato opportuno e possibile rendere i chiesti chiarimenti.

Invero, si rammenta in detta sede che facoltà del Consiglio e dei suoi organi, tra cui il Segretario Comunale, è quella di poter richiedere dei pareri ai diversi Enti del nostro Paese tra i quali si ricordino, per mere esigenze espositive, i pareri del Ministero dell'Interno, del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana e così via.

Ebbene, nonostante i dubbi, le incertezze e le continue richieste di chiarimenti giunti da quasi la totalità dei Consiglieri presenti, nessuna richiesta di parere è stata trasmessa agli Enti preposti ne, tantomeno, è stata riferita la possibilità di poter fare uso di tale strumento; erroneamente si è solo riferito che nessun parere poteva essere fornito.

Ed ancora, non può non essere evidenziata in detta sede l'assenza nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 06.06.2022 (e alla precedente seduta del 30.05.2022) della dott.ssa Angela CARRUBBA, Responsabile P.O. n. 1 Dir. I AA.GG. “*ad interim*” firmataria e proponente della proposta di deliberazione della contestazione.

Ebbene, la presenza della dott.ssa CARRUBBA avrebbe permesso ai Consiglieri Comunali di colmare le proprie (giustificate) lacune informative in ordine ad una proposta connotata da tecnicismi e procedure del tutto “eccezionali”.

Chiarificatrici, ma non esaustivi, sono stati i numerosi interventi nel corso della seduta consiliare effettuati dal Segretario Comunale dott.ssa Cinzia CHIRIELESON che, più volte, ha letto e “interpretato” il dettato normativo di riferimento.

La dott.ssa CHIRIELESON, correttamente, più volte ha rappresentato ai Consiglieri presenti che la situazione della dott.ssa MANNA attiene ad una ipotesi di “incompatibilità” e non di “ineleggibilità” (situazione che avrebbe determinato altre e differenti conseguenze).

Preme in detta sede ricordare, infine, per mero scrupolo difensivo, che al Consigliere Comunale al quale sia stata attribuita ingiustamente una causa di incompatibilità inesistente, facendo sfumare la possibilità di esercitare il suo mandato elettivo, la giurisprudenza riconosce il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, *sub specie* di danno morale (cfr. Cass. Civ., Sez. I 25 gennaio 2018 n.1906).

Entrando nel merito della contestazione circa la presunta incompatibilità del Consigliere Comunale, sig.ra dott.ssa Federica MANNA, facendo uso degli strumenti forniti dal legislatore nazionale (osservazioni nel termine di 10 giorni dalla comunicazione della contestazione), si cercherà di fare chiarezza ed eliminare definitivamente le oscurità derivanti dall'incertezza di un *iter* complesso e, a tratti, straordinario.

Invero, l'art. 10 n. 4 della L.R. n. 31/1986 rubricato genericamente “*incompatibilità*” prevede espressamente che:

“Non può ricoprire la carica di consigliere provinciale, comunale o di quartiere:

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la provincia o il comune”.

Dunque, in presenza di una “lite pendente” viene in rilievo l'art. 14 della suddetta legge, rubricato “*termini e procedure*”, il quale articolo prevede che:

“quando successivamente all'elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità”.

Dunque, analizzando nel dettaglio la contestazione in oggetto, chi scrive cercherà di rappresentare i passaggi giuridici e procedurali che hanno interessato il Consigliere MANNA fornendo idonei elementi che permettono di escludere ogni forma di responsabilità in capo alla stessa.

L’equivoco che ha condotto alle vicende di cui si discute ha origine dall’errata qualificazione della MANNA come “Parte” rispetto al procedimento attenzionato.

Va fin da subito precisato che, da un punto di vista strettamente formale, è infatti “Parte” di un procedimento colui o colei rispetto al quale si produrranno gli effetti della sentenza che quel processo andrà a decidere e, nel caso contestato al Consigliere Comunale MANNA, gli eventuali effetti della sentenza ricadranno sulla Cooperativa Sociale “Sorriso” di cui essa risulta semplicemente la “Legale Rappresentante *pro tempore*”.

Nessun interesse personale persegue il Consigliere Comunale MANNA rispetto al procedimento introdotto invero nell’esclusivo interesse della Cooperativa Sociale.

Ed infatti, la contestazione sollevata nei confronti del Consigliere Comunale Federica MANNA, è stata ancorata all’esistenza di un ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.*, pendente innanzi al Tribunale Ordinario di Agrigento (R.G. n. 15/2022 assunto al prot. 4787/2022 – iscritto al Ruolo il 04.01.2022) proposto contro il Comune di Canicattì **non dalla dottoressa Federica MANNA personalmente, ma dalla COOPERATIVA SOCIALE “SORRISO” di cui il Consigliere Comunale MANNA è Rappresentante Legale.**

Il Consigliere MANNA, come sopra affermato, nella qualità di Rappresentante Legale della Cooperativa Sociale “Sorriso” (società cooperativa attiva dal 2015) ha adito la competente Autorità Giudiziaria Agrigentina al solo fine di tutelare, attraverso il legittimo strumento giudiziario del ricorso, l’ingente credito vantato dalla Cooperativa Sociale “Sorriso”.

La Cooperativa, da anni presente nel territorio agrigentino, al fine di raggiungere gli obiettivi del proprio oggetto sociale (fine mutualistico e privo di scopo lucrativo) ha svolto, e continua - in parte - ancora ad oggi a svolgere diversi servizi che variano dall’assistenza domiciliare in favore di anziani, minori, inabili alla gestione delle emergenze dei flussi migratori con particolare attenzione ai minori stranieri non accompagnati che dai territori africani dilaniati da guerre, carestie persecuzioni, giungono in Italia in cerca di un futuro migliore.

In particolare, ed è qui che sorge il credito della Cooperativa Sociale Sorriso, dal 2015 al 2019 presso la struttura di Canicattì la Cooperativa ha offerto il collocamento di urgenza (ed il mantenimento a seguito di provvedimento dell'A.G.) ai minori non accompagnati che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale.

La Cooperativa, dunque, è subentrata nello svolgimento delle funzioni socio-assistenziali attribuite al Comune che – in virtù di un obbligo di legge – è tenuto ad erogare le prestazioni in favore dei minori extracomunitari, mediante pagamento di retta giornaliera il cui importo è determinato con Decreto Assessoriale.

In base alla vigente legislazione in materia, i Comuni sono titolari delle funzioni socio-assistenziali in quanto non espressamente attribuite alla Regione o ad altri Enti, così come stabilisce espressamente l'art. 16 della L.R. n. 22/1986 e l'art. 6 della L. 328/2000, sicché per i minori extracomunitari non accompagnati che fanno ingresso nel territorio nazionale, per i quali sia disposto il ricovero presso case alloggio e/o Istituti, i Comuni sono tenuti ad erogare le prestazioni in favore dei medesimi, mediante pagamento di retta giornaliera.

Con la legge 08.11.2000 n. 328 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" sono state ribadite le finalità della normativa in materia, confermando l'obbligo dei comuni di provvedere all'erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza, con oneri esclusivamente a loro carico.

Il maturarsi dell'ingente credito, senza che il Comune di Canicattì adempiesse con quanto dovuto, ha determinato la volontà della Cooperativa Sociale "Sorriso" di adire le competenti Autorità Giudiziarie per vedere accertato e riconosciuto il proprio credito utile, ovviamente, per l'esistenza della stessa Cooperativa.

La Cooperativa Sociale "Sorriso" (ricordiamo avente forma giuridica di "società cooperativa"), dunque, decide di adire il Tribunale Ordinario di Agrigento e lo fa, per ovvi motivi procedurali, per il tramite del proprio Rappresentante Legale (la dott.ssa Federica MANNA) **il quale, pertanto, agisce come legale rappresentante (avente la rappresentanza processuale) di un soggetto giuridico autonomo e distinto dalla stessa.**

Il procedimento innanzi il Tribunale di Agrigento, vede la dott.ssa MANNA agire non come ricorrente in proprio e per la tutela di un interesse privato o di un diritto personale legato alla propria sfera patrimoniale ma come legale rappresentante della Cooperativa.

Ebbene, il contenzioso, secondo quanto si legge nella deliberazione consiliare di contestazione integrerebbe la causa di incompatibilità prevista dall'art. 10 n. 4 della L.R. n. 31/1986 a norma del quale *"non può ricoprire la carica di consigliere provinciale, comunale o di quartiere:*

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la provincia o il comune...".

Tuttavia, ed è qui l'errore in cui è incorso dapprima l'Ufficio Avvocatura del Comune di Canicatti e successivamente la dott.ssa CARRUBBA (Responsabile P.O. n. 1 Dir. I AA.GG. "ad interim" firmataria e proponente della proposta di deliberazione della contestazione), in quanto la posizione del Consigliere Comunale, dott.ssa Federica MANNA, nel giudizio promosso dalla Cooperativa Sociale "Sorriso" innanzi al Tribunale di Agrigento, non integra alcuna posizione di incompatibilità.

Sul punto si rappresenta che in innumerevoli occasioni, la giurisprudenza, il Ministero degli Interni, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, l'Assessorato Regionale, l'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana si sono espressi in ordine a casi pressoché identici a quello attinente alla dott.ssa MANNA convergendo ogni volta verso un giudizio favorevole volto ad escludere ogni forma di incompatibilità.

In tutte le pronunce, sia giurisdizionali che amministrative con le risposte ai vari pareri, si è chiarito che la nozione di "parte", presupposto di declaratoria di incompatibilità dell'eletto, va inteso in senso tecnico, riguardando esclusivamente i soggetti eletti, **persone fisiche**, che siano parti processuali in un contenzioso avverso l'Ente territoriale.

Chiarificatrice sul punto risulta essere la vicenda giudiziaria del 2006 che ha interessato la Corte di Appello di Firenze la quale, con ordinanza del 14 febbraio 2006, aveva ritenuto che la disposizione di cui l'art. 63 comma 1 punto 4 del T.U.E.L. (identica situazione contestata oggi al Consigliere MANNA con l'art. 10 n. 4 della L.R. n. 31/1986) fosse passibile di censura costituzionale nella parte in cui non estende la causa di incompatibilità (rispetto alla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale) anche ai legali rappresentanti e amministratori di Società in lite con l'Ente comunale.

La questione di legittimità costituzionale così sollevata è stata giudicata inammissibile dalla Corte Costituzionale con la sentenza 2 luglio 2008 n. 240 con la seguente motivazione: *"è inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 1 n.4), d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale stabilisce, tra l'altro, che <<non può ricoprire la carica di sindaco,*

presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale [...] colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo, rispettivamente, con il Comune o la Provincia>>, censurato in riferimento agli articoli 3 e 97 Cost., nella parte in cui <<non estende il suo effetto alle persone titolari della rappresentanza organica di soggetti che si trovino nella stessa situazione di lite pendente prevista dalla norma stessa>>. Il rimettente sollecita, infatti, una pronuncia additiva che, in senso inverso rispetto all'evoluzione normativa – che, con riferimento alla causa di incompatibilità degli amministratori locali per lite pendente, ha progressivamente circoscritto l'ambito di applicazione dell'istituto e attenuato i suoi effetti limitativi in relazione al diritto di elettorato passivo –, abbia l'effetto di ampliare l'ambito di applicazione della incompatibilità per lite pendente, estendendolo all'ipotesi in cui l'eletto sia titolare della rappresentanza organica di un soggetto avente lite con l'ente locale” (sent. n. 160/1997; ord. Nn. 185 e 333 del 2007).

In conseguenza di ciò, il Giudice remittente (la Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 23 settembre 2009 n. 263), ha stabilito che: *“in tema di limiti all'elettorato passivo, l'art. 63 d.lgs. n. 267 del 2000, indica i casi di incompatibilità a ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale. Suddetta disposizione che va a restringere il diritto di elettorato passivo, incidendo su fondamentali prerogative costituzionali del cittadino, deve essere di stretta interpretazione.*

L'incompatibilità prevista nell'art. 63, comma 1, n. 4 non si estende anche alle persone titolari della rappresentanza organica dei soggetti che si trovino nella stessa situazione di lite pendente già prevista dalla norma stessa”.

A medesime conclusioni (esclusione dell'incompatibilità da parte del Consigliere Comunale amministratore e rappresentante legale di una Società che agisce contro l'Ente) è pervenuto il Ministero dell'Interno “Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali” – Ufficio V – di cui si allega copia, secondo cui *“non può ritenersi sussistente la causa di incompatibilità di cui all'art. 63 comma 1 n. 4 del T.U.E.L., in quanto l'amministratore locale non è parte processuale nel giudizio con il Comune, ma lo è la Società di cui il Consigliere Comunale in questione è Rappresentante Legale ed Amministratore Unico”.*

Oltre al parere espresso dal Ministero dell'interno con la nota sopracitata, questa difesa, unitamente al Consigliere Comunale MANNA, allega alle presenti osservazioni altra

documentazione, caratterizzata principalmente da pareri richiesti dagli organi comunali ad Enti preposti al controllo circa la sussistenza di situazioni analoghe.

Per tali ragioni, si procederà ad allegare - trattandosi di casi analoghi a quelli che stanno interessando il Consigliere Comunale dott.ssa MANNA – il parere del 01.12.2009 emesso dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

Nel 2011, a confermare i precedenti orientamenti è ancora una volta il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, che in risposta ad una richiesta di parere trasmessa da un Comune Italiano, in un caso analogo a quello oggi posto all'attenzione di codesto Consiglio, dopo aver richiamato la sentenza della Corte di Cassazione del 2001 secondo cui: *“secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente è stato ritenuto che ad integrare gli estremi della causa di incompatibilità di cui al comma 1, n.4) del citato art. 63, non basta la pura e semplice constatazione dell'esistenza di un procedimento civile o amministrativo nel quale risultino coinvolti, attivamente o passivamente, l'eletto o l'ente, ma occorre che a tale dato formale corrisponda una concreta contrapposizione di parti, ossia una reale situazione di conflitto di interessi nella lite medesima possa orientare le scelte dell'eletto in pregiudizio dell'ente amministrativo, o comunque possa ingenerare all'esterno sospetti al riguardo”*, giunge ad affermare che: **“nel caso in esame quest'Ufficio è dell'avviso che non sussista la causa di incompatibilità di cui all'art. 63 comma 1 n.4) del T.U.E.L. in quanto l'amministratore non è parte processuale nel giudizio con il Comune, ma lo è la Società di cui il Consigliere Comunale in questione è rappresentate legale”**.

I precedenti tutti sin qui riportati mostrano con estrema evidenza come in vicende analoghe a quella che interessa oggi codesto rispettabile Consiglio Comunale, la giurisprudenza e le pronunce più autorevoli abbiano preso chiare posizioni distinguendo il soggetto che agisce personalmente nel rivendicare un proprio diritto o interesse rispetto a colui che invece, agisce in rappresentanza di altri (in questo caso una Cooperativa Sociale) senza ambire ad alcun personale interesse.

Nessuna condotta contraria ai propri doveri può, dunque, muoversi al Consigliere Comunale dott.ssa Federica MANNA che da Legale Rappresentante *pro tempore* della Cooperativa Sociale “Sorriso” ha certamente agito nell'esclusivo interesse di questa e solo di questa, senza voler, con la propria posizione all'interno del Consiglio Comunale canicattinese, ottenere o ambire ad alcun personale beneficio.

Nel pur breve percorso istituzionale svolto, invero la dottoressa MANNA ha sempre agito nel rispetto del Consiglio di cui con grande onore fa parte, avendo cura di perseguire all'interno di questo, gli interessi di quella comunità che con grande partecipazione ha creduto in Lei conoscendone e riconoscendone le grandi doti umane e solidaristiche.

Il Suo impegno da sempre a favore di chi, rispetto alla società, è troppo spesso e tristemente tenuto ai margini rendono l'operato della dottoressa MANNA, tanto in campo politico quanto professionale, ineccepibile e lontano da critiche e accuse che, con tutta evidenza, vorrebbero appigliarsi ad inesistenti interessi personali.

Sicuri di aver sgomberato il campo da ogni equivoco o malinteso burocratico e tecnicistico e certi di trovare nella competenza e professionalità dei componenti codesto spettabile Consiglio Comunale favorevole riscontro a quanto sin qui rappresentato, si confida in un giusto convincimento che consenta alla dottoressa MANNA di poter continuare a svolgere con il grande senso di responsabilità l'impegno solennemente assunto verso la propria comunità, per rispetto della quale si avrà l'obbligo di procedere legalmente laddove dovesse essere ingiustamente negato il diritto ad esercitare legittimamente il proprio mandato.

Alla luce di quanto esposto nel corpo delle presenti osservazioni redatte ai sensi degli artt. 69 comma 2 T.U.E.L. e 14 comma 4 L.R. n. 31/1986, con la presente si chiede l'archiviazione del procedimento ex art. 10 e 14 L.R. n. 31/1986 e ss.mm.ii. instaurato nei confronti del Consigliere Comunale Signora Dottoressa Federica Manna.

Con ossequio

Si allega:

- All. 1 comunicazione contestazione presunta incompatibilità notificata a mezzo pec il 07.06.2022;
- All. 2 parere Ministero dell'Interno "Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali" – Ufficio V;
- All. 3 parere del 01.12.2009 emesso dal "Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali";
- All. 4 parere del 12.04.2011 emesso dal "Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali".

Il Consigliere Comunale
Dottoressa Federica Manna

Avvocato Rosario Barbagallo

Firmato digitalmente da
Rosario BARBAGALLO

CN = Rosario BARBAGALLO
C = IT

10

PRESUNTA INCOMPATIBILITA' ART 63 T, COMMA 1, N.4 TUOEL P CONSIGLIERE COMUNALE. (LITE PENDENTE)

Territorio e autonomie locali

1 Dicembre 2009

Categoria

12.01.04 incompatibilità

Sintesi/Massima

NON BASTA SOLO L'ESISTENZA DI UN PROCEDIMENTO CIVILE O AMM.VO IN CUI SIANO COINVOLTI ENTE ED ELETTO PER AVERSI INCOMPATIBILITA' PER LITE PENDENTE, MA OCCORRE CHE ESISTA UNA CONCRETA CONTRAPPOSIZIONE DI PARTI, CIOE' UN REALE CONFLITTO DI INTERESSI, SOLO IN TAL CASO SUSSISTE L'ESIGENZA DI EVITARE IL CONFLITTO DI INTERESSI NELLA LITE CHE POSSA ORIENTARE LE SCELTE DELL'ELETTO IN PREGIUDIZIO DELL'ENTE AMM.VO O INGENERARE ALL'ESTERNO SOPSETTI AL RIGUARDO.

Testo

Class. n. 15900/TU/00/63 Roma, 1 dicembre 2009

OGGETTO: Comune di Presunta incompatibilità di un consigliere ex art.63, comma 1, n.4 del D.Lgs n.267/00. Quesito.

Il comune di ... con la nota n.19847 del 21 luglio u.s., che ad ogni buon fine si allega in copia, ha rappresentato se sussista la causa di incompatibilità ex art.63, comma 1, n.4. del T.U.O.E.L per un consigliere comunale che riveste l'incarico di amministratore unico di una società la quale ha richiesto al T.A.R. l'annullamento di una deliberazione del consiglio comunale relativa all'approvazione del progetto preliminare di un collegamento viario per la realizzazione di un parcheggio pubblico. Tale opera prevede l'esproprio di un terreno intestato alla società ricorrente. Al riguardo, si rappresenta che secondo una giurisprudenza meno recente la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l'espressione ' essere parte di un procedimento' va intesa in senso tecnico, per cui la pendenza di una lite va accertata con riferimento alla qualità di parte in senso processuale, quindi, agli effetti della sussistenza della causa di incompatibilità della lite pendente con il comune non sono sindacabili i motivi del giudizio pendente, dovendo unicamente rilevarsi il dato formale ed obiettivo di tale pendenza, che esaurisce ' ex se' il presupposto dell'incompatibilità (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 1991, n.1666). Secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente è stato ritenuto che ad integrare gli estremi della causa di incompatibilità di cui al comma 1, n.4) del citato articolo 63, ' non basta la pura e semplice constatazione dell'esistenza di un procedimento civile o amministrativo nel quale risultino coinvolti, attivamente o passivamente, l'eletto o l'ente, ma occorre che a tale dato formale corrisponda una concreta contrapposizione di parti , ossia una reale situazione di conflitto : solo in tal caso sussiste l'esigenza di evitare che il conflitto di interessi nella lite medesima possa orientare le scelte dell'eletto in pregiudizio dell'ente amministrativo, o comunque possa ingenerare all'esterno sospetti al riguardo. (cfr. Cass. Civ., sez. I, 28 luglio 2001, n.10335). Nel caso in esame quest'ufficio è dell'avviso che non sussista la causa di incompatibilità di cui all'art.63, comma 1, n.4 del T.U.O.E.L. In quanto l'amministratore non è parte processuale nel giudizio con il Comune, ma lo è la società di cui il consigliere comunale in questione è amministratore

unico.

Peraltro, la stessa Corte Costituzionale è stata chiamata dalla Corte di Appello di Firenze a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art.63, comma 1, n.4, in occasione di una questione in parte analoga a quella ora in esame, concernente un giudizio instaurato nei confronti di un comune da un consigliere comunale non in proprio ma quale amministratore di due società di diritto privato. Il giudice delle leggi, con sentenza del 2 luglio 2008, n.240, ha ritenuto che la questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il remittente solleciti alla Corte stessa un intervento additivo al quale non è costituzionalmente obbligata atteso che spetta al legislatore, nel ragionevole esercizio della sua discrezionalità, stabilire il regime delle cause di ineleggibilità e incompatibilità.

Secondo la Corte Costituzionale è, quindi, inammissibile la questione di costituzionalità sollevata, in riferimento agli artt.3 e 97 Cost., sulla disposizione di cui all'art.63, comma 1, n.4, del d.lgs. n.267/2000, che individua le incompatibilità per lite pendente nei confronti degli amministratori locali, sollevata nella parte in cui non è estesa all'ipotesi ove l'eletto sia titolare della rappresentanza organica di un soggetto avente lite con l'ente locale.

Ciò premesso si ritiene che per la questione prospettata non sussista la causa di incompatibilità di cui all'art.63, comma 1, n.4 del d.lgs. n.267/2000.

Si prega, pertanto, di portare quanto sopra a conoscenza dell'ente interessato, con le modalità ritenute più opportune da codesta Prefettura.

Con l'occasione si prega di invitare l'ente a fornire ulteriori informazioni sulla società di cui il consigliere comunale è amministratore unico (es. tipo di società, se vi sia un rapporto di vigilanza oppure una partecipazione del comune al capitale sociale ed in quale misura, statuto della società), per consentire a quest'ufficio di valutare se sussista, per il consigliere in argomento, l'altra ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n.1) o n. 2).

PRESUNTA INCOMPATIBILITA' EX ART. 63 COMMA 1, N. 4 TUOEL LITE PENDENTE.

Territorio e autonomie locali

📅 12 Aprile 2011

Categoria

12.01.04 Incompatibilità

Sintesi/Massima

NON SUSSISTE LA CAUSA DI INCOMPATIBILITA' DI CUI ALL'ART 63 COMMA 1, N.4 TUOEL QUANDO L'AMMINISTRATORE NON E' PARTE PROCESSUALE NEL GIUDIZIO CON IL COMUNE, MA LO E' LA SOCIETA' DI CUI IL CONSIGLIERE COMUNALE E' RAPPRESENTANTE LEGALE.

Testo

Class. n. 15900/TU/00/63 Roma, 12/04/2011

OGGETTO: Comune di, Presunta incompatibilità di un consigliere ex art.63, comma1, n.4 del d.lgs n.267/00. Quesito.

Il comune di, con la nota n.2011/18122 del 31 marzo u.s., che si allega in copia, ha formulato un quesito in merito alla sussistenza della causa di incompatibilità ex art.63, comma 1, n.4. del T.U.O.E.L per un consigliere comunale che, in qualità di legale rappresentante p.t. della Società Consorzioi s.r.l., ha notificato all'Agenzia del Demanio, alla Regione Veneto ed al comune di, un ricorso volto a far dichiarare l'illegittimità del calcolo degli indici di rivalutazione dei canoni demaniali operati a far data dall'1/01/1998 con la conseguente condanna alla restituzione dei canoni delle concessioni dell'arenile e dell'imposta regionale versati per gli anni 2007 e 2008; tale contenzioso si è concluso con sentenza del Tribunale di Venezia del 21/01/2011.

Al riguardo, si rappresenta che secondo una giurisprudenza meno recente la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l'espressione 'essere parte di un procedimento' va intesa in senso tecnico, per cui la pendenza di una lite va accertata con riferimento alla qualità di parte in senso processuale, quindi, agli effetti della sussistenza della causa di incompatibilità della lite pendente con il comune non sono sindacabili i motivi del giudizio pendente, dovendo unicamente rilevarsi il dato formale ed obiettivo di tale pendenza, che esaurisce 'ex se' il presupposto dell'incompatibilità (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 1991, n.1666). Secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente è stato ritenuto che ad integrare gli estremi della causa di incompatibilità di cui al comma 1, n.4) del citato articolo 63, ' non basta la pura e semplice constatazione dell'esistenza di un procedimento civile o amministrativo nel quale risultino coinvolti, attivamente o passivamente, l'eletto o l'ente, ma occorre che a tale dato formale corrisponda una concreta contrapposizione di parti, ossia una reale situazione di conflitto: solo in tal caso sussiste l'esigenza di evitare che il conflitto di interessi nella lite medesima possa orientare le scelte dell'eletto in pregiudizio dell'ente amministrativo, o comunque possa ingenerare all'esterno sospetti al riguardo.:(cfr. Cass. Civ., sez. I, 28 luglio 2001, n.10335).

Nel caso in esame quest'ufficio è dell'avviso che non sussista la causa di incompatibilità di cui all'art.63, comma 1, n.4 del T.U.O.E.L. in quanto l'amministratore non è parte processuale nel giudizio con il Comune, ma lo è la società di cui il consigliere comunale in questione è rappresentante legale.

Peraltro, la stessa Corte Costituzionale è stata chiamata dalla Corte di

Appello di Firenze a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art.63 , comma 1, n.4, in occasione di una questione in parte analoga a quella ora in esame, concernente un giudizio instaurato nei confronti di un comune da un consigliere comunale non in proprio, ma quale amministratore di due società di diritto privato. Il giudice delle leggi, con sentenza del 2 luglio 2008, n.240, ha ritenuto che la questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il remittente solleciti alla Corte stessa un intervento additivo al quale non è costituzionalmente obbligata atteso che spetta al legislatore, nel ragionevole esercizio della sua discrezionalità, stabilire il regime delle cause di ineleggibilità e incompatibilità.

Secondo la Corte Costituzionale è, quindi, inammissibile la questione di costituzionalità sollevata, in riferimento agli artt.3 e 97 Cost., sulla disposizione di cui all'art.63, comma 1, n.4 , del d.lgs. n.267/2000, che individua le incompatibilità per lite pendente nei confronti degli amministratori locali, sollevata nella parte in cui non è estesa all'ipotesi ove l'eletto sia titolare della rappresentanza organica di un soggetto avente lite con l'ente locale.

Per completezza si significa che il comune di, in conformità al principio generale per cui ogni organo collegiale è competente a deliberare sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, potrà eventualmente esaminare la questione sotto il profilo dell'art.63, comma 1, n.1) o n.2), del d.lgs. n.267/2000, sulla base degli atti in possesso. Nei termini sopra esposti è l'avviso di questo Ministero che si prega di voler portare a conoscenza dell'ente interessato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER GLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
E PER LE AUTONOMIE LOCALI
Ufficio V: Controllo sugli organi

Class. n. 15900/TU/00/63

Roma, (data del protocollo)

Alla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo di **GENOVA**
(rif. nota del 26/06/2019)

Oggetto: Richiesta parere in ordine alla contestata incompatibilità alla carica di consigliere comunale del sig. Roberto Aloia presso il comune di Uscio (GE).

Con la nota di cui all'oggetto, che si allega in copia, il sig. Roberto Aloia, consigliere comunale di Uscio, chiede l'avviso di questo Ministero in merito alla sussistenza, nei suoi confronti, della causa di incompatibilità positivizzata dall'articolo 63, comma 1, n. 4), del D.lgs. n. 267/2000, contestata dal consiglio comunale con deliberazione dell'11 giugno 2019.

Più precisamente, nella nota sopra citata, il consigliere interessato precisa di essere legale rappresentante ed amministratore unico della Società Colle Ecologico S.r.l., nei confronti della quale, come si legge nella deliberazione consiliare allegata, è attualmente pendente una lite dinanzi al Tribunale di Genova che vede come controparte il comune di Uscio.

Al riguardo si osserva quanto segue.

L'articolo 63, comma 1, n. 4), del D.lgs. n. 267/2000, dispone testualmente che "*Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale: [...] colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia [...]*".

Il predetto articolo enuncia una causa di incompatibilità, detta anche "incompatibilità di interessi", la cui ratio è quella di garantire il corretto adempimento del mandato ed impedire che concorrano all'esercizio della relativa funzione soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o che si trovino in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialità; l'amministratore, infatti, come specificato anche dalla giurisprudenza, non deve prestare il fianco al sospetto che la sua condotta possa essere orientata dall'intento di tutelare i propri interessi personali contrapposti a quelli dell'ente (cfr. Corte Cost., sent. 24 giugno 2003, n. 220; *Id.*, 20 febbraio 1997, n. 44; v., anche, Cass. Civ., sez. I, sent. 4 maggio 2002, n. 6426).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER GLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
E PER LE AUTONOMIE LOCALI
Ufficio V: Controllo sugli organi

Ciò precisato, si evidenzia che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la nozione di "parte" cui si riferisce il menzionato articolo 63, comma 1, n. 4), del D.lgs. n. 267/2000, assume carattere "tecnico", ossia è da intendersi alla parte in senso processualistico, onde occorre la pendenza di un'effettiva controversia giudiziaria e non semplicemente una lite potenziale o un contrasto, potenziale o reale, di interessi (v., *ex multis*, Cass. Civ., sez. I, sent. 12 febbraio 2008, n. 3384; *Id.*, sent. 24 febbraio 2005, n. 3904; *Id.*, sent. 19 maggio 2001, n. 6880). La "lite", invece, deve riflettere uno scontro di interessi tra le parti, che, dunque, debbono risultare contrapposte. Per "lite pendente", quindi, deve intendersi la "pendenza" di un'effettiva controversia giudiziaria, non bastando, come detto, una lite potenziale o un mero contrasto di interessi (v., *ex multis*, Cass. Civ. nn. 3384/2008 e 3904/2005 *supra cit.*). Ancora, al fine di ritenere sussistente la "lite pendente", non è sufficiente la semplice constatazione dell'esistenza di un procedimento civile o amministrativo nel quale risultino coinvolti, attivamente o passivamente, l'eletto o l'ente, ma occorre che a tale dato formale corrisponda una concreta contrapposizione di parti, ossia una reale situazione di conflitto, onde sussiste l'esigenza di evitare che il conflitto di interessi che ha determinato la lite possa orientare le scelte dell'eletto in pregiudizio dell'ente amministrativo, o comunque, possa ingenerare all'esterno sospetti al riguardo (in questi termini Cass. Civ., sez. I, 28 luglio 2001, n. 10335).

Secondo il costante insegnamento del Giudice delle Leggi, il diritto di elettorato passivo, quale diritto politico fondamentale, intangibile nel suo contenuto di valore ed annoverabile tra i diritti inviolabili riconosciuti e garantiti dall'articolo 2 della nostra Carta Costituzionale, può essere unicamente disciplinato dalla legge, che può limitarlo soltanto al fine di realizzare altri interessi costituzionali parimenti fondamentali e generali; pertanto, essendo le disposizioni normative in materia di ineleggibilità e di incompatibilità di stretta interpretazione ed applicazione, le stesse non sono suscettibili di interpretazione analogica (v. Corte Cost., n. 44/1997 *supra cit.*; v. anche Cass. Civ., sez. I, n. 28504 del 22 dicembre 2011).

Orbene, nel caso in esame, come già evidenziato da questo Ministero in precedenti pareri, e come prospettato anche dall'istante, non può ritenersi sussistente la causa di incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 4 del T.U.O.E.L., in quanto l'amministratore locale non è parte processuale nel giudizio con il Comune, ma lo è la società di cui il consigliere comunale in questione è rappresentante legale ed amministratore unico.

Al riguardo, si richiamano le considerazioni espresse nella sentenza n. 240 del 2 luglio 2008 della Corte Costituzionale, chiamata dalla Corte di Appello di Firenze a pronunciarsi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER GLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
E PER LE AUTONOMIE LOCALI
Ufficio V: Controllo sugli organi

sulla legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 1, n. 4, in occasione di una questione in parte analoga a quella posta all'attenzione di questo Ufficio, concernente un giudizio instaurato nei confronti di un comune da un consigliere comunale non in proprio, ma quale amministratore di due società di diritto privato.

In tale occasione, la Consulta ha ritenuto che la questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il remittente solleciti alla Corte stessa un intervento additivo al quale non è costituzionalmente obbligata, atteso che spetta al legislatore, nel ragionevole esercizio della sua discrezionalità, stabilire il regime delle cause di ineleggibilità e incompatibilità.

Secondo il Giudice delle Leggi è, quindi, inammissibile la questione di costituzionalità sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., sulla disposizione di cui all'art. 63, comma 1, n. 4, del d.lgs. n.267/2000, che individua le incompatibilità per lite pendente nei confronti degli amministratori locali, sollevata nella parte in cui non è estesa all'ipotesi ove l'eletto sia titolare della rappresentanza organica di un soggetto avente lite con l'ente locale.

Sulla scorta di tale pronuncia, la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza n. 263 del 23 settembre 2009, ha quindi deciso che: *"In tema di limiti all'elettorato passivo, l'art. 63 d.lg. n. 267 del 2000, indica i casi di incompatibilità a ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale. Suddetta disposizione che va a restringere il diritto di elettorato passivo, incidendo su fondamentali prerogative costituzionali del cittadino, deve essere di stretta interpretazione. L'incompatibilità prevista nell'art. 63, comma 1, n. 4 non si estende anche alle persone titolari della rappresentanza organica dei soggetti che si trovino nella stessa situazione di lite pendente già prevista dalla norma stessa"*.

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, si ritiene che nella fattispecie in esame non sussista la causa ostativa di cui all'art. 63, comma 1, n. 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Nelle considerazioni che precedono è l'avviso di questo Ministero, che pregasi portare a conoscenza del Comune interessato.


IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE

Carmen Perrotta
Carmen Perrotta

PC

Φ





IL CONSIGLIERE ANZIANO
Salvaggio Luigi



IL PRESIDENTE
Prof. Licata Domenico



IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Chirieleison Cinzia



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____, come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

- È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____, DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE
- È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

UOC Segreteria

Il Segretario Generale

Esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 - comma 1 - L.r. 3.12.1991, n.44

Dalla residenza Municipale _____

Il Segretario Generale
D.ssa Chirieleison Cinzia

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicatti, _____

Il Funzionario